



# UNICO 2000 Persone fisiche

## DICHIARAZIONE DELLE PERSONE FISICHE Periodo di imposta 1999

### Fascicolo 2

Fascicolo riservato ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili

### Fascicolo 1 (\*)

Dati personali

Quadro RA – Redditi dei terreni

Quadro RB – Redditi dei fabbricati

Quadro RC – Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Familiari a carico

Quadro RP – Oneri e spese

Quadro RN – Calcolo dell'IRPEF

Quadro RV – Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

Quadro RX – Compensazioni e rimborsi

### Fascicolo 2 (\*)

**Quadro RE – Altri redditi di lavoro autonomo**

**Quadro RI – Redditi di capitale**

**Quadro RL – Redditi diversi**

**Quadro RM – Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva**

**Quadro RT – Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva**

**Modulo RW – Investimenti all'estero e trasferimenti da, per e sull'estero**

**Quadro RH – Redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate**

**Quadro RR – Contributi previdenziali**

### Fascicolo 3

Quadro RE – Lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni

Quadro RR – Contributi previdenziali

Quadro RF – Impresa in contabilità ordinaria

Quadro RG – Impresa in contabilità semplificata

Quadro RD – Allevamento di animali

Quadro RQ - Prospetto per la liquidazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997

Quadro RS – Dati comuni ai quadri RA, RD, RF, RG e RH

Quadro RJ – Determinazione del reddito agevolabile ai fini DIT

Quadro RY – Esclusione dal patrimonio dell'impresa di beni

Quadro RU – Crediti d'imposta concessi a favore delle imprese

## INDICE

---

### I. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI AGGIUNTIVI AL MODELLO BASE

	<b>pag.</b>
R1 Istruzioni per la compilazione del quadro RE	3
R2 Istruzioni per la compilazione del quadro RI	10
R3 Istruzioni per la compilazione del quadro RL	13
R4 Istruzioni per la compilazione del quadro RM	15
R5 Istruzioni per la compilazione del quadro RT	23
R6 Istruzioni per la compilazione del modulo RW	32
R7 Istruzioni per la compilazione del quadro RH	34
R8 Istruzioni per la compilazione del quadro RR	38

APPENDICE	42
-----------	----

## R1. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RE

### 1.1 Generalità

Il quadro RE deve essere utilizzato per dichiarare i redditi di lavoro autonomo la cui disciplina è contenuta negli artt. 49, 50 e 121-bis del Tuir, nonché nell'art. 3, commi da 171 a 185, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Il quadro è composto da due sezioni. Nella **Sezione I** vanno dichiarati i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni indicati nel comma 1 del citato art. 49 ed i redditi di lavoro autonomo rientranti nel regime forfetario di cui all'art. 3, commi da 171 a 185, della legge n. 662 del 1996; nella **Sezione II** vanno infine dichiarati gli altri redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2 e 3 dell'art. 49 del Tuir.

**ATTENZIONE** Vedere in **Appendice** le voci "Esercizio di arti e professioni" e "Altri redditi di lavoro autonomo"

Se il contribuente esercita più attività artistiche e/o professionali, per le quali è stata tenuta la contabilità separata, deve compilare un distinto quadro per ciascuna attività esercitata. Resta naturalmente fermo che anche in tali casi il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è unico così come il regime di contabilità (semplificata o ordinaria).

### RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Il riquadro in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente.

### 1.2 Redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni

Nel **rigo RE1**, indicare i dati variati rispetto alla precedente dichiarazione o tutti i dati se nel 1999 non è stato presentato questo quadro e in particolare:

- nel **campo 1**, la descrizione dell'attività esercitata secondo la classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, consultabile presso gli uffici finanziari;
- nel **campo 2**, il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile dalla sopracitata classificazione delle attività economiche. In caso di esercizio di più attività, se è stata tenuta un'unica contabilità, indicare il codice relativo all'attività prevalente ossia quella dalla quale deriva il maggiore ammontare dei compensi percepiti.

L'indicazione, da parte dei soggetti nei confronti dei quali trovano applicazione i parametri, di un codice attività non precedentemente dichiarato all'amministrazione finanziaria costituisce variazione dati ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 633 del 1972 e non si applicano le sanzioni di cui all'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 471 del 1997.

Nel **campo 3**, barrare la casella nel caso di nuove iniziative di lavoro autonomo intraprese da meno di cinque periodi d'imposta. La casella non va barrata se l'attività intrapresa era già esistente, o in caso di subentro nella stessa.

I periodi di imposta vanno computati considerando soltanto quelli maturati anteriormente all'inizio del periodo di imposta 1999 e assumendo come anno intero anche quello nel corso del quale è iniziata l'attività.

Nel **rigo RE2**, indicare:

- nel **campo 1**, l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali, comprensivo del valore da indicare nel campo 2.

Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:

- a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 50, commi 2, 3 e 3-bis, del Tuir, al lordo degli ammortamenti;
- b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
- c) il valore normale, al momento dell'immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.

Nella determinazione del valore dei beni strumentali non si tiene conto degli immobili; va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, (pari a euro 516,46) ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili; le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente al-

l'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento.

Le spese relative all'acquisto e alla locazione finanziaria dei ciclomotori, dei motocicli, delle autovetture e degli autocaravan, indicati nell'art. 121-bis, comma 1, lett. b) del Tuir, si assumono nei limiti del costo fiscalmente rilevante.

Per quanto riguarda gli stessi beni acquisiti in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria, si assume il valore normale nei limiti del costo fiscalmente rilevante per l'acquisto. Il valore dei beni posseduti per una parte del periodo d'imposta va ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno, considerando quest'ultimo pari a 365 giorni;

- nel **campo 2**, il valore dei beni strumentali riferibile a macchine d'ufficio, elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i computer ed i sistemi telefonici elettronici, acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1994. Ai fini della determinazione di tale valore occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, senza tenere conto della riduzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 27 marzo 1997.

### 1.3

## Sezione I Determinazione analitica

Nel **rigo RE3**, indicare l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di sindaco o revisore ricoperti in società o enti). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.

Nel **rigo RE4**, indicare l'ammontare lordo complessivo:

- degli interessi moratori e degli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell'anno;
- dei proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte (salvo che si tratti di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata).

Nel **rigo RE5**, indicare i compensi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi anche delle disposizioni riguardanti:

#### ■ Ravvedimento operoso ai fini penali

*Art. 1, comma 4, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.*

#### ■ Adeguamento ai compensi determinati in base ai parametri

*Art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*

(Consultare nell'**Appendice**, la voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi").

Nel **rigo RE6**, indicare la somma dei compensi e proventi dei **rigi RE3, RE4 ed RE5**.

Nel **rigo RE7**, indicare:

- le spese sostenute nell'anno per l'acquisizione di beni mobili strumentali il cui costo unitario non è superiore a un milione di lire (pari a euro 516,46) ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 29 ottobre 1974 per i beni acquistati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988 per quelli acquistati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al

- n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede lire 35 milioni (pari a euro 18.075,99) per le autovetture e autocaravan, lire 8 milioni (pari a euro 4.131,66) per i motocicli e lire 4 milioni (pari a euro 2.065,83) per i ciclomotori;
  - l'ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.

**ATTENZIONE** *Non sono deducibili le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.*

Nel **rigo RE8**, indicare, evidenziando nell'apposito spazio gli oneri finanziari:

- i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo d'imposta per i beni mobili strumentali a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. 29 ottobre 1974, per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988, per quelli stipulati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- il 50 per cento dei canoni di locazione finanziaria per le autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, con riferimento ad un solo veicolo, senza tener conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede lire 35 milioni (pari a euro 18.075,99) per le autovetture e autocaravan, lire 8 milioni (pari a euro 4.131,66) per i motocicli e lire 4 milioni (pari a euro 2.065,83) per i ciclomotori, ragguagliati ad anno;
- l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento del canone di locazione finanziaria di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa.

I contribuenti che non sono a conoscenza dell'ammontare degli oneri finanziari gravanti sui canoni di locazione finanziaria, per esigenze di semplificazione, in luogo dei medesimi possono indicare un ammontare pari alla differenza tra i canoni di competenza fiscalmente rilevanti del periodo d'imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente (preso in considerazione ai fini della determinazione del "valore dei beni strumentali" da indicare al rigo RE2) diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo d'imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing.

Nel **rigo RE9**, indicare:

- il 50 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- i canoni di locazione e/o di noleggio per i beni mobili strumentali ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- il 50 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio senza tener conto dell'ammontare dei canoni che eccede lire 7 milioni (pari a euro 3.615,2) per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni (pari a euro 774,69) per i motocicli e lire 800.000 (pari a euro 413,17) per i ciclomotori, ragguagliati ad anno, limitatamente ad un solo veicolo;
- l'ammontare dei canoni di locazione e/o di noleggio dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

**ATTENZIONE** *Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio degli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.*

Nel **rigo RE10**, indicare:

- il 50 per cento della rendita catastale dell'immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o di altro diritto reale, utilizzato promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, a condizione che quest'ultimo non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione;
- l'ammontare della quota di ammortamento, di competenza dell'anno, del costo di acquisto o di costruzione dell'immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990 (vedere nell'**Appendice**, la voce "Ammortamento degli immobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni");
- l'ammontare del canone di locazione corrisposto nell'anno 1999 per l'immobile utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione;
- la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria ovvero il canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati prima del 15 giugno 1990;
- il 50 per cento della rendita catastale per l'immobile adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero il 50 per cento del canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati prima del 15 giugno 1990 o il 50 per cento del canone di locazione corrisposto per l'immobile utilizzato promiscuamente. In entrambe le ipotesi la deduzione spetta a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione;
- l'ammontare della quota di competenza dell'anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'arte e professione;
- le altre spese relative all'immobile strumentale a qualunque titolo utilizzato, con esclusione della locazione finanziaria, ad esempio: spese condominiali e per riscaldamento;
- il 50 per cento delle spese per servizi e della quota di competenza delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria relative agli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente di proprietà o utilizzati in base a contratto di locazione anche finanziaria.

Nel **rigo RE11**, relativamente ai lavoratori dipendenti, indicare:

- l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente, a tempo pieno e a tempo parziale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali.

Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000 (pari a euro 180,76); il predetto limite è elevato a lire 500.000 (pari a euro 258,23) per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista;

- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Nel **rigo RE12**, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi, indicare:

- l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale versato alla gestione separata presso l'Inps. Si fa presente che vanno considerati anche i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro non direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente. Si precisa che in questa voce devono essere considerate anche le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi;
- le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Nel **rigo RE13**, indicare l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente. A titolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l'elaborazione di bu-

ste paga o da un medico ad altro medico che per un periodo di tempo lo ha sostituito nella gestione dello studio. Si precisa, altresì, che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività artistica o professionale non distintamente evidenziate in fattura.

Nel **rigo RE14**, indicare l'ammontare complessivo delle altre spese per prestazioni di lavoro, comprese le indennità per la cessazione di rapporti di lavoro dipendente e di collaborazioni coordinate e continuative, corrisposte nell'anno, per la sola parte non coperta da precedenti accantonamenti, nonché l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni.

**ATTENZIONE** *Non sono deducibili i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta, in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte i suddetti accantonamenti maturati nel periodo d'imposta. Rimangono invece deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i familiari sopra indicati.*

Nel **rigo RE15**, indicare l'ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo d'imposta per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l'acquisto dell'immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l'esercizio dell'arte o professione. Non sono deducibili gli interessi di cui all'art. 33, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell'Iva).

Nel **rigo RE16**, indicare i consumi. Si precisa che ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per: i servizi telefonici compresi quelli accessori; i consumi di energia elettrica; i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli. Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che in questo rigo vanno indicati:

- l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel, ecc.) tenendo presente che se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo le spese sono deducibili nella misura del 50 per cento. Le spese d'impiego relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa) vanno sempre computate in misura pari al 50 per cento;
- l'ammontare della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per il consumo di energia elettrica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa è deducibile nella misura del 50 per cento;
- il 50 per cento della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture e autocaravan, limitatamente ad un solo veicolo, nonché l'intero ammontare delle stesse spese sostenute per i citati veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.

Le spese sostenute per l'utilizzo di ciclomotori e motocicli vanno indicate nel rigo **RE20** "Altre spese documentate".

Nel **rigo RE17**, indicare l'ammontare delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti, indicati nel **rigo RE6**. Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo RE18**, indicare l'ammontare complessivo delle spese di rappresentanza effettivamente sostenute e idoneamente documentate per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti, indicati nel **rigo RE6**. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito. Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo RE19**, indicare il 50 per cento delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno di fini della citata partecipazione.

Nel **rigo RE20**, indicare:

- il 50 per cento delle spese di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- il 50 per cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta, limitatamente a un solo veicolo per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare di tali spese sostenute per i ciclomotori e motocicli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili), limitatamente ad un solo veicolo, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare di tali spese sostenute relativamente ai detti veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta;
- il 50 per cento delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio;
- l'ammontare delle altre spese inerenti l'attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti a beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili nella misura del 50 per cento.

Nel **rigo RE21**, indicare il totale delle spese, sommando gli importi da **rigo RE7** a **rigo RE20**.

Nel **rigo RE22**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RE6** e quello di **rigo RE21**. Sommare l'importo così ottenuto agli altri redditi Irpef e riportare il totale al **rigo RN1**, **colonna 3** del quadro **RN**.

Nel **rigo RE23**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese) sui compensi derivanti dall'attività professionale o artistica e su quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni che rientrano nell'oggetto proprio dell'arte o professione, da riportare, sommato alle altre ritenute, al **rigo RN22** del quadro **RN**.

## 1.4 Sezione I Determinazione forfetaria

In questa sezione vanno dichiarati i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni ai quali si applica il regime di determinazione forfetaria di cui all'art. 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (vedere in **Appendice** la voce "Regime forfetario dei contribuenti minimi").

Nel **rigo RE24**, indicare:

- nella **colonna 1**, l'ammontare del volume d'affari, aumentato dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'Iva, percepiti nell'anno;
- nella **colonna 2**, il reddito di lavoro autonomo derivante dalla percentuale di redditività del 78 per cento applicata all'importo di colonna 1.

Nel **rigo RE25**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese) sui compensi derivanti dall'attività professionale o artistica e su quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni che rientrano nell'oggetto proprio della professione relative alla Sezione I.

## 1.5 Sezione II Altri redditi di lavoro autonomo

In questa sezione vanno dichiarati gli altri redditi di lavoro autonomo indicati nei commi 2 e 3 dell'art. 49 del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Altri redditi di lavoro autonomo").

Nel **rigo RE26**, indicare la descrizione dell'attività esercitata.

Nel **rigo RE27**, indicare i compensi lordi, in denaro o in natura, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero, percepiti nell'anno, anche sotto forma di partecipazione agli utili (con esclusione delle somme documentate e ricevute a titolo di rimborso di spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per prestazioni effettuate fuori del Comune di residenza) per:

- cariche di amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;



- collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore;
- partecipazioni a collegi e a commissioni, qualora non derivino da incarichi attribuiti in relazione alla specifica qualità di lavoratore dipendente, rientranti tra i redditi assimilati di cui all'art. 47, comma 1, lett. b), del Tuir;
- prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91;
- altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa svolti senza vincolo di subordinazione e che non comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto principale della propria professione.

**ATTENZIONE** *Non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti dell'esercente attività di arte e professione.*

Nel **rigo RE28**, indicare le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata e cioè quelle indennità per le quali il diritto alla percezione non risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto, ovvero non derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Queste indennità vanno dichiarate nella loro intera misura e non beneficiano di alcuna riduzione forfetaria a titolo di spese.

Nel **rigo RE29**, indicare i proventi lordi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, articoli per riviste o giornali, ecc.), vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d'autore, conseguiti anche in via occasionale; se i citati proventi derivano da diritti acquisiti per successione o donazione, ovvero se i diritti sono stati acquisiti a titolo oneroso da terzi, vanno dichiarati nel **quadro RL**.

Nel **rigo RE30**, indicare i compensi lordi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali.

Nel **rigo RE31**, indicare:

- l'ammontare lordo dei proventi percepiti dagli associati in partecipazione (anche in caso di cointeressenza agli utili di cui all'art. 2554 c.c.) il cui apporto consista esclusivamente in prestazioni di lavoro;
- l'intera misura degli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata.

Nel **rigo RE32**, indicare il totale dei compensi, indennità, proventi e redditi, sommando gli importi da **rigo RE27** a **rigo RE31**.

Nel **rigo RE33**, indicare la somma delle seguenti deduzioni forfetarie:

- 5 per cento dei compensi di rigo RE27. Tale deduzione è elevata al 6 per cento, a condizione che alla formazione del reddito complessivo del contribuente concorrano esclusivamente: compensi lordi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa di importo non superiore a lire 40 milioni (pari a euro 20.658,276) e reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze di importo non superiore alla deduzione spettante ai sensi dell'art. 10, comma 3-bis, del Tuir (pari a lire 1.800.000 pari a euro 926,62). La deduzione non spetta per la parte dei compensi che eccede 100 milioni (pari a euro 51.645,69);
- 25 per cento dei proventi di rigo RE29;
- 15 per cento dei compensi di rigo RE30.

Nel **rigo RE34**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RE32** e quello di **rigo RE33**.

Sommare l'importo di **rigo RE34** agli altri redditi dichiarati ai fini dell'Irpef e riportare il totale al **rigo RN1, colonna 3**, del **quadro RN**.

Nel **rigo RE35**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese) sui compensi e redditi dichiarati in questa Sezione, da riportare, sommato alle altre ritenute, al **rigo RN22** del **quadro RN**.

## R2. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RI

### 2.1 Generalità

Il quadro RI deve essere utilizzato per la dichiarazione dei redditi di capitale la cui disciplina è contenuta nel titolo I, capo III, del Tuir.

Il quadro è composto da due sezioni:

- nella **sezione I** vanno indicati gli utili che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'Irpeg e quelli distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo;
- nella **sezione II** vanno indicati tutti gli altri redditi di capitale.

I redditi da indicare in entrambe le sezioni sono quelli percepiti nel **1999** senza avere riguardo al momento in cui è sorto il diritto a percepirla.

**ATTENZIONE** *Non costituiscono redditi di capitale gli utili, gli interessi, le rendite e gli altri proventi conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, che non devono essere indicati in questo quadro ma in quello relativo al reddito d'impresa. Non devono essere dichiarati i redditi di capitale esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta oppure ad imposta sostitutiva.*

I redditi prodotti all'estero, percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti ovvero quando l'intervento degli intermediari non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte, devono essere indicati in questo quadro se il contribuente non si avvale del regime di imposizione sostitutiva compilando il quadro RM (vedere in **Appendice** la voce "Credito per le imposte pagate all'estero").

#### RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Il riquadro in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente.

### 2.2 Sezione I Utili da partecipazione in società ed enti soggetti all'IRPEG

In questa sezione devono essere indicati gli utili, anche in natura, compresi gli acconti, distribuiti dalle società di capitali e dagli enti, commerciali e non commerciali, aventi in Italia la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, nonché quelli distribuiti da società non residenti di ogni tipo in dipendenza della partecipazione al capitale di detti soggetti. Devono essere, inoltre, inclusi sia i proventi derivanti da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie, sia le somme percepite, in aggiunta ai dividendi, in forza di alcune convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, corrispondenti, in tutto o in parte, al credito di imposta sui dividendi (come previsto dalle vigenti convenzioni con la Francia ed il Regno Unito) ovvero alla maggiorazione di conguaglio (come previsto dalle vigenti convenzioni con la Francia e la Germania).

Costituiscono utili anche le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate, diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir (riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, o con versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta, anche se tali riserve sono state imputate a capitale). Al riguardo si fa presente che ai sensi dell'art. 44, comma 3, del Tuir, il credito d'imposta sui dividendi distribuiti dalle società o dagli enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b) del Tuir, spetta solo per la parte degli utili proporzionalmente corrispondente alle riserve diverse da quelle di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir.

Per quanto concerne il credito d'imposta sui dividendi si precisa che:

- il credito compete nella misura del 58,73 per cento degli utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;
- il credito compete nella misura di nove sedicesimi (pari al 56,25 per cento) degli utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), del Tuir, entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 e da enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. b), del Tuir, dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988 ed entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;

- c) il credito compete nella misura del 25 per cento degli utili derivanti dalla distribuzione di riserve e fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L. 29 dicembre 1990, n. 408, o ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2 e 4 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;
- d) il credito d'imposta compete in misura limitata per gli utili, compresi quelli derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, ai sensi dell'art. 11, comma 3-bis, del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Calcolo del credito d'imposta limitato sui dividendi");
- e) il credito d'imposta non compete:
- per gli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. b), del Tuir, prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988;
  - per gli utili distribuiti da enti non commerciali residenti e da società ed enti non residenti (vedere in **Appendice** la voce "Utili prodotti all'estero");
  - per gli utili percepiti dall'usufruttuario quando la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto è stata posta in essere da soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia;
  - per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto delle partecipazioni, con riguardo ai soggetti che le acquistano dai fondi comuni d'investimento mobiliare o dalle società a capitale variabile (Sicav).

Ciò premesso, ai fini della compilazione della presente sezione, indicare, secondo i chiarimenti già forniti:

- nel **rigo RI1**, gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura del 58,73 per cento, indicando:
  - nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 7 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nel 1999;
  - nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta;
- nel **rigo RI2**, gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura di nove sedicesimi, indicando:
  - nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 10 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nel 1999;
  - nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta;
- nel **rigo RI3**, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 25 per cento, indicando:
  - nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 10 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nel 1999;
  - nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta;
- nel **rigo RI4**, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta in misura limitata, indicando:
  - nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 8 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nel 1999;
  - nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta indicando il 58,73 per cento;
- nel **rigo RI5**, gli utili relativamente ai quali non compete il credito d'imposta, indicando:
  - nella **colonna 1**, gli utili, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 9 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nel 1999, nonché la parte degli utili conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per i quali non spetta il credito d'imposta;
  - nella **colonna 3**, dei **rigi** da **RI1** a **RI5**, l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese);
- nel **rigo RI6**, nelle rispettive colonne, la somma degli importi dei rigi da **RI1** a **RI5**. L'importo indicato al **rigo RI6, colonna 1**, sommato agli altri redditi Irpef, deve essere riportato nel **rigo RN1, colonna 3**, del **quadro RN**; l'importo indicato al **rigo RI6, colonna 2**, sommato agli altri crediti d'imposta sui dividendi, deve essere riportato nel **rigo RN2** del **quadro RN**; l'importo indicato al **rigo RI6, colonna 3**, sommato alle altre ritenute, deve essere riportato nel **rigo RN22** del **quadro RN**;

- nel **rigo RI7**, gli utili, già indicati nel **rigo RI6**, da partecipazione in società nelle quali si dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea stessa;
- nel **rigo RI8**, la quota del credito d'imposta di cui al **rigo RI2** riferibile agli utili derivanti da dividendi di società figlie residenti nella UE la cui distribuzione è stata deliberata entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996; questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società italiana distributrice degli utili (vedere nell'**Appendice** del Fascicolo 1, la voce "Dividendi comunitari").

## 2.3 Sezione II Altri redditi di capitale

In questa sezione nel **rigo RI9, colonna 1**, indicare gli interessi e gli altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito ovvero in conto corrente. Al riguardo, si precisa che tali interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale.

Nel **rigo RI10, colonna 1**, indicare le rendite perpetue dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.), e le prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.).

Nel **rigo RI11, colonna 1**, indicare i compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fidejussioni) o reali (pigni o ipoteche) assunte in favore di terzi.

Nel **rigo RI12, colonna 1**, indicare:

- gli utili, compresa la differenza tra la somma percepita il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza, e la somma o il valore normale dei beni apportati, derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro (poiché in questo caso la quota di partecipazione agli utili spettante all'associato non costituisce reddito di capitale, bensì reddito di lavoro autonomo che, come tale, deve essere dichiarato nell'apposito quadro RE, Sez. II. Con riferimento agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione indicati in questo rigo, va precisato che trattandosi di redditi di capitale, l'associato non può dedurre l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante;
- gli utili, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza, e la somma o il valore normale dei beni apportati, derivanti dai contratti di cui al primo comma dell'art. 2554 c.c. e cioè derivanti sia da rapporti di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite, sia dai rapporti con i quali un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto. Con riferimento agli utili derivanti da contratti indicati in questo rigo va precisato che trattandosi di redditi di capitale, l'associato non può dedurre dal reddito complessivo l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante;
- i proventi, comunque denominati, corrisposti dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione.

**ATTENZIONE** I redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui ai **rigi RI9 e RI12** non devono essere dichiarati in questo quadro, ma nel quadro RM, se il periodo di durata dei contratti o dei titoli è superiore a 5 anni.

Nel **rigo RI13, colonna 1**, indicare gli altri proventi percepiti nel 1999 derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto, nonché i proventi derivanti dalle operazioni di riporto e da operazioni a termine su titoli e proventi derivanti da mutuo di titoli garantito che concorrono a formare il reddito imponibile del percipiente. Si ricorda che i proventi costituiti dai differenziali positivi dei contratti aleatori devono essere dichiarati nel Quadro RT.

In questo rigo non vanno indicati gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento se ed in quanto costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su

cui tali interessi sono maturati. In questo caso tali redditi, devono essere dichiarati nei singoli quadri del modello UNICO nei quali vanno indicati i proventi di cui gli interessi costituiscono un accessorio. Vanno indicati, invece, gli interessi di mora e per dilazione di pagamento relativi a redditi di capitale.

Nel **rigo RI14, colonna 1**, indicare i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale già considerati nelle precedenti voci, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi.

Nella **colonna 2** dei **righi da RI9 a RI14**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese).

Nel **rigo RI15**, indicare, nelle rispettive colonne, la somma degli importi indicati nei **rigi da RI9 a RI14**. L'importo indicato al **rigo RI15, colonna 1**, sommato agli altri redditi Irpef, deve essere riportato nel **rigo RN1, colonna 3**, del **quadro RN**. L'importo indicato al **rigo RI15, colonna 2**, deve essere sommato alle altre ritenute e riportato nel **rigo RN22** del **quadro RN**.

## R3. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RL

### 3.1

#### Generalità

In questo quadro vanno dichiarati i redditi diversi la cui disciplina è contenuta nel Titolo I, capo VII, del Tuir.

Nell'esposizione dei singoli dati il contribuente deve indicare dapprima i corrispettivi lordi percepiti, compresi gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento relativi a tali corrispettivi e successivamente le spese relative agli stessi. I corrispettivi e i proventi da dichiarare nel presente quadro vanno calcolati per cassa e cioè con riferimento alle somme effettivamente percepite nel 1999; nel caso, quindi, di riscossione dei corrispettivi in forma parziale (per dilazione di pagamento o rateazioni) vanno dichiarati, nel periodo d'imposta, solo gli importi effettivamente riscossi, rimandando ai successivi periodi la dichiarazione di quelli restanti.

#### RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Il riquadro in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente.

### 3.2

#### Determinazione del reddito ai fini IRPEF

Nel **rigo RL1**, indicare i corrispettivi lordi, al netto dell'Invim, percepiti per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o della esecuzione di opere intese a rendere i terreni stessi edificabili (vedi in **Appendice** la relativa voce "Lottizzazione").

Nel **rigo RL2**, indicare i corrispettivi lordi, al netto dell'Invim, percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, con esclusione di quelli acquisiti per successione o donazione e delle unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.

Nel **rigo RL3**, indicare i corrispettivi lordi percepiti nell'anno per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali effettuata entro il 28 gennaio 1991. Per le cessioni effettuate in data successiva va utilizzato il **quadro RT**.

Nel **rigo RL4**, indicare i proventi derivanti dalla successiva vendita, totale o parziale, di una o più aziende precedentemente affittate o concesse in usufrutto, percepiti da un soggetto che non esercita attività d'impresa. In questo rigo devono essere indicate, inoltre, le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite per causa di morte o per atto gratuito a familiari. Ai fini della determinazione delle plusvalenze derivanti dalle operazioni di cui al presente rigo si applicano le disposizioni dell'art. 54 del Tuir (vedere in **Appendice** la voce "Calcolo delle plusvalenze").

**ATTENZIONE** Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a familiari non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa, anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall'apertura della successione, della società esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi.

Nel **rigo RL5**, indicare i proventi derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto dell'unica o di tutte le aziende possedute.

Nel **rigo RL6**, indicare i proventi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili.

Nel **rigo RL7**, indicare l'intero ammontare dei redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli. Questi redditi non beneficiano di alcuna deduzione di spese.

Nel **rigo RL8**, indicare i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero, riportando l'ammontare netto assoggettato ad imposta sui redditi nello Stato estero per il 1999 o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel corso di quello italiano.

Se nello Stato estero l'immobile non è assoggettabile ad imposizione, quest'ultimo non deve essere dichiarato a condizione che il contribuente non abbia percepito alcun reddito.

Se nello Stato estero gli immobili sono tassabili mediante applicazione di tariffe d'estimo o in base a criteri simili, indicare l'ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente ivi riconosciute; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero secondo i criteri stabiliti dall'art. 15 del Tuir (vedi in **Appendice** la voce "Credito per le imposte pagate all'estero").

Se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, indicare l'ammontare del canone di locazione percepito, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.

Se tale reddito è soggetto all'imposta nello Stato estero, indicare l'ammontare dichiarato in detto Stato senza alcuna deduzione di spese; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

Nel **rigo RL9**, indicare i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell'autore o inventore) o da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione. Per gli acquirenti a titolo gratuito il reddito va dichiarato nell'intera misura, senza deduzione di spese. Per gli acquirenti a titolo oneroso va dichiarato l'importo percepito, forfetariamente ridotto del 25 per cento.

Si ricorda che i proventi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore, vanno dichiarati nel quadro RE Sez. II.

Nel **rigo RL10**, indicare i corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente.

Nel **rigo RL11**, indicare i corrispettivi derivanti da attività di lavoro autonomo, anche se svolte all'estero, non esercitate abitualmente e dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, compresa l'intera misura della c.d. indennità di rinuncia percepita, per la mancata assunzione obbligatoria, dal personale avviato al lavoro ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482. Nel medesimo rigo indicare i premi attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali non assoggettabili a ritenuta a titolo d'imposta, con esclusione dei premi stessi corrisposti a cittadini italiani da Stati esteri o enti internazionali. Si ricorda che i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa vanno dichiarati, in ogni caso, nel quadro RE.

**ATTENZIONE** *Non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati i compensi percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente rese nei confronti dell'artista o professionista.*

Nel **rigo RL12**, indicare le indennità di trasferta e i rimborsi forfetari di spesa, percepiti da soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica, di cui alla legge 25 marzo 1986, n. 80.

Nel **rigo RL13**, indicare la somma degli importi da **rigo RL1** a **rigo RL12**.

**ATTENZIONE** Le spese e gli oneri da indicare nei **righi** da **RL14** a **RL21** non possono in ogni caso superare i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite.

Per quanto riguarda le spese da indicare nei **righi RL14** (vendita di terreni ed edifici a seguito di lottizzazione o di opere finalizzate a rendere i terreni stessi edificabili) e **RL15** (rivendita di beni immobili nel quinquennio) si precisa che esse sono costituite dal prezzo di acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere intese a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio delle citate operazioni, si assume come prezzo di acquisto il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza.

Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d'imposta, le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, anche se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi d'imposta in cui ha luogo la relativa percezione.

Le spese di cui al **rigo RL16** (cessioni di partecipazioni sociali) sono costituite dal relativo prezzo d'acquisto.

Nel **rigo RL17**, indicare il costo non ammortizzato delle aziende cedute di cui al **rigo RL4**. In caso di successiva vendita, anche parziale, di azienda acquisita per causa di morte o per atto gratuito a familiari l'azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa.

Le spese di cui ai **righi RL18** (affitto e concessione in usufrutto di aziende), **RL19** (utilizzo da parte di terzi di beni mobili e immobili), **RL20** (attività commerciali occasionali) e **RL21** (attività occasionali di lavoro autonomo e assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere) possono essere portate in deduzione solo se specificamente inerenti alla produzione dei relativi redditi. Si precisa che non sono ammesse in deduzione le spese relative alla c.d. indennità di rinuncia all'assunzione obbligatoria riportata nel **rigo RL11**.

**ATTENZIONE** Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto indicante distintamente per ciascuno dei redditi di cui ai righe RL1, RL2, RL3, RL4, RL5, RL6, RL10 e RL11, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio tributario competente, su richiesta di quest'ultimo.

Nel **rigo RL22**, indicare la somma delle deduzioni di cui ai **righi** da **RL14** a **RL21**.

Nel **rigo RL23**, indicare l'importo risultante dalla differenza tra l'ammontare lordo dei redditi (**rigo RL13**) e il totale delle deduzioni (**rigo RL22**) che, sommato agli altri redditi dichiarati ai fini dell'Irpef, va riportato nel **rigo RN1**, colonna 3, del **quadro RN**.

Nel **rigo RL24**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto, comprese quelle eventualmente sospese che, sommato all'importo delle altre ritenute va riportato nel **rigo RN22** del **quadro RN**.

## R4. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RM

### 4.1 Generalità

In questo quadro devono essere indicati i redditi soggetti a tassazione separata indicati negli artt. 7, comma 3, 13-bis, comma 1, lett. f), e 16 del Tuir, nonché alcuni redditi di capitale percepiti all'estero, ai quali si applica la disposizione dell'art. 16-bis del Tuir, introdotta dall'art. 21, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e i redditi di capitale di cui all'art. 4 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, sui quali non è stata applicata l'imposta sostitutiva.

Relativamente ai redditi, alle indennità ed alle plusvalenze da indicare in questo quadro va tenuto presente il diverso trattamento tributario agli stessi applicabile a seconda che siano o meno conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali:

- se percepiti nell'esercizio di imprese commerciali, i redditi, le indennità e le plusvalenze sono di regola assoggettati a tassazione ordinaria. Il contribuente può richiedere la tassazione se-

parata degli stessi nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa, dichiarando in questo quadro l'ammontare conseguito o imputato nell'anno in cui avviene il conseguimento o l'imputazione;

- se percepiti al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali (ad esempio, se percepiti da collaboratori di imprese familiari o dal coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria), i redditi, le indennità e le plusvalenze sono di regola assoggettati a tassazione separata e vanno indicati in questo quadro, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono percepiti. Il contribuente ha, peraltro, la facoltà di optare per la tassazione ordinaria, barrando la relativa casella posta nella Sezione interessata (in tal caso vedere le istruzioni relative al rigo RM22).

Si ricorda, inoltre, che gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento, inerenti ai crediti sui quali sono maturati, sono imponibili secondo il regime tributario applicabile ai crediti ai quali detti interessi ineriscono.

Si rammenta, altresì, che ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, è dovuto il versamento di un acconto pari al 20 per cento dei redditi soggetti a tassazione separata (artt. 7, comma 3, e 16 del Tuir) da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte. Per tale versamento si rinvia alle istruzioni della Sezione X.

### RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Il riquadro in alto a destra del modello deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente.

Il quadro si articola in dieci sezioni.

#### 4.2

### Sezione I Indennità e anticipazioni di cui alle lettere d), e), f) dell'art. 16, del Tuir

Nella Sezione I vanno indicate:

- le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepiti per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche;
- le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepiti per la cessazione da funzioni notarili;
- le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepiti da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva, ai sensi dell'art. 4, settimo comma, della L. 23 marzo 1981, n. 91, se non rientranti fra le indennità indicate nell'art. 16, comma 1, lett. a), del Tuir.

Ciò premesso nei **rigli RM1** e **RM2**, indicare:

- nella **colonna 1**, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione sopra riportata;
- nella **colonna 2**, l'anno di insorgenza del diritto a percepirli ovvero, in caso di anticipazioni, l'anno 1999;
- nella **colonna 3**, l'ammontare dell'indennità, degli acconti e delle anticipazioni;
- nella **colonna 4**, la somma degli importi percepiti nel 1999 e in anni precedenti relativamente allo stesso rapporto ovvero, in mancanza di precedenti erogazioni, l'importo di colonna 3;
- nella **colonna 5**, l'ammontare delle ritenute d'acconto subite nel 1999 (comprese quelle eventualmente sospese);
- nella **colonna 6**, la somma delle ritenute di colonna 5 e quelle eventualmente subite in anni precedenti (comprese quelle eventualmente sospese).

Nella **colonna 7**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM22). In caso di precedenti anticipazioni o acconti deve essere comunque mantenuto lo stesso regime di tassazione originariamente prescelto.

#### 4.3

### Sezione II Indennità, plusvalenze e redditi di cui alle lettere g), g-bis), h), i), l) e n) dell'art. 16, com- ma 1, del Tuir

Nella **Sezione II** vanno indicati i redditi, le indennità e le plusvalenze di seguito elencate:

- le plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni e i redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni;
- le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Al riguardo si precisa che per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria si intendono quelli qualificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione e che la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione ovvero è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni. Le predette plusvalenze vanno determinate secondo i criteri di cui agli ultimi due periodi dell'art. 82, comma 2, del Tuir;
- le plusvalenze e le altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del pro-



- cedimento espropriativo. Si ricorda che la compilazione di questo quadro interessa i soli contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o, per opzione, tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la predetta ritenuta che, in tal caso, si considera a titolo di acconto;
- d) le indennità per la perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e le indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;
- e) le indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;
- f) i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'art. 5 del Tuir, nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale, o agli eredi in caso di morte del socio, e i redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione, è superiore a cinque anni;
- g) i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lett. a), b), f) e g), comma 1, dell'art. 41 del Tuir, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni.

Ciò premesso, **nei righi da RM3 a RM5**, indicare:

- nella **colonna 1**, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione sopra riportata;
- nella **colonna 2**, l'anno di insorgenza del diritto a percepirla ovvero, per i redditi di cui alla precedente lettera a) e per quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla precedente lettera f), l'anno in cui i redditi sono stati rispettivamente conseguiti o imputati;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del reddito, della indennità o della plusvalenza;
- nella **colonna 4**, l'importo delle ritenute subite nel 1999 (comprese quelle eventualmente sospese);
- nella **colonna 5**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM22).

#### 4.4

### Sezione III Redditi conseguiti da soci di società di capitali costituite da più di cinque anni, in caso di recesso, riduzione del capitale e liquidazione

Nella **Sezione III** vanno indicati i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni.

Ciò premesso, nei **rigli RM6 e RM7**, indicare:

- nella **colonna 1**, l'anno di insorgenza del diritto a percepirla ovvero, per i redditi conseguiti in sede di liquidazione, anche concorsuale, l'anno in cui ha avuto inizio la liquidazione;
- nella **colonna 2**, l'ammontare delle somme attribuite o del valore normale dei beni assegnati;
- nella **colonna 3**, l'importo delle ritenute subite nel 1999 (comprese quelle eventualmente sospese);
- nella **colonna 4 e 5**, il credito d'imposta spettante, rispettivamente, in misura piena o limitata ai sensi dell'art. 14 del Tuir.

Nella **colonna 6**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM22).

#### 4.5

### Sezione IV Imposte e oneri rimborsati

Nella **Sezione IV** vanno indicate le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri, compreso il CSSN e l'ILOR, dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti e che nell'anno 1999 sono state oggetto di sgravio, rimborso o comunque di restituzione (anche sotto forma di credito d'imposta) da parte degli uffici finanziari o di terzi. Non vanno indicate in questa sezione le spese sanitarie deducibili o per le quali spetta la detrazione, rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione versati dal contribuente o da altri e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo.

Ciò premesso, nel rigo **RM8** indicare:

- nella **colonna 1**, l'anno in cui si è fruito della detrazione dall'imposta;
- nella **colonna 2**, le somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta; si precisa che va indicato l'importo dell'onere rimborsato e non l'ammontare della detrazione;

- nella **colonna 3**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM22).

Devono essere indicati in questo rigo, ad esempio:

- a) i contributi erogati, non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi senza tener conto dei predetti contributi;
- b) la quota di interessi passivi per i quali il contribuente ha usufruito della detrazione in anni precedenti, a fronte di mutui contratti per la costruzione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, riferito all'importo di mutuo non utilizzato per la spesa relativa alla costruzione. Se ad esempio il contribuente ha indicato nel 1998 interessi passivi pari a lire 4.000.000 (pari a euro 2.065,828) a fronte di un mutuo di lire 60.000.000 (pari a euro 30.987,414), del quale ha utilizzato per la costruzione soltanto lire 30.000.000 (pari a euro 15.493,71), in questo rigo deve essere indicato l'importo di lire 2.000.000 (pari a euro 1.032,91);
- c) i contributi erogati per interventi relativi al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i quali il contribuente ha usufruito della detrazione in anni precedenti a fronte delle spese direttamente sostenute. Non va indicato in questo rigo il contributo concesso ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nel settembre ed ottobre 1997 nelle Regioni Umbria e Marche, corrispondente all'ammontare dell'IVA pagata a titolo di rivalsa in relazione all'acquisto ed importazione di beni utilizzati ed ai servizi, anche professionali, necessari per la riparazione o la ricostruzione degli edifici o delle opere pubbliche distrutte o danneggiate.

Nel **rigo RM9** indicare:

- nella **colonna 2**, le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo;
- nella **colonna 3**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM22).

Deve essere indicato in questo rigo, ad esempio, l'importo dell'ILOR, dedotto in anni precedenti, restituito nel 1999 sotto forma di credito di imposta per i canoni di locazione non percepiti.

#### 4.6

### Sezione V

#### Premi per assicurazioni sulla vita nei casi di riscatto del contratto nel corso del quinquennio

Nella **Sezione V** va indicato l'ammontare dei premi per assicurazioni sulla vita del contribuente per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta, da assoggettare a tassazione separata nei casi di riscatto del contratto nel corso dei cinque anni successivi alla data della sua stipulazione.

Ciò premesso, nel **rigo RM10**, indicare:

- nella **colonna 1**, l'anno nel quale il contribuente ha chiesto il riscatto;
- nella **colonna 2**, l'ammontare dei premi per i quali si è fruito della detrazione d'imposta;
- nella **colonna 3**, l'ammontare delle ritenute d'acconto subite nel 1999 (comprese quelle eventualmente sospese), risultante dalla certificazione consegnata dall'impresa assicuratrice.

#### 4.7

### Sezione VI

#### Redditi percepiti in qualità di erede o legatario

Nella **Sezione VI** vanno indicati i redditi che gli eredi o i legatari hanno percepito nel 1999 in caso di morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari e di impresa. I redditi di cui all'art. 16, comma 1, lett. a), b) e c) del Tuir, erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte, nonché i ratei di stipendio o di pensione, non devono essere dichiarati anche se percepiti dagli eredi o dai legatari. I trattamenti di fine rapporto e le indennità indicati nell'art. 16, comma 1, lett. a), del Tuir, erogati da soggetti non obbligati all'effettuazione delle ritenute alla fonte devono essere indicati nella **Sezione IX** del presente quadro. In tal caso, nel **rigo RM17**, indicare nella **colonna 7** la percentuale del reddito spettante all'erede e nella **colonna 8** il codice fiscale del defunto.

I redditi percepiti dagli eredi o dai legatari devono essere determinati secondo le disposizioni proprie della categoria di appartenenza (con riferimento al defunto) e sono assoggettati a tassazione separata.

I curatori di eredità giacenti e gli amministratori di eredità devolute sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti devono indicare in questa Sezione i menzionati redditi di cui all'art. 7, comma 3, del Tuir, i quali, se il chiamato all'eredità è persona fisica o non è noto, sono in via provvisoria tassati separatamente con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito, salvo conguaglio dopo l'accettazione dell'eredità.

Ciò premesso, compilare i **righe RM11** e **RM12**, indicando:

- nella **colonna 1**, l'anno di apertura della successione;
- nella **colonna 2**, il reddito percepito, al lordo della quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione;

- nella **colonna 3**, il credito d'imposta sui dividendi ordinario relativo ai redditi dichiarati;
- nella **colonna 4**, il credito d'imposta sui dividendi limitato relativo ai redditi dichiarati;
- nella **colonna 5**, la quota dell'imposta sulle successioni;
- nella **colonna 6**, le ritenute d'acconto relative ai redditi dichiarati;
- nella **colonna 7**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM22).

**ATTENZIONE** Per gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente e per le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che gli eredi devono indicare nella presente Sezione, l'Amministrazione finanziaria provvede a iscrivere a ruolo l'imposta dovuta senza applicazione degli interessi e delle sanzioni (ovvero a operare i rimborsi spettanti) e ad applicare la tassazione ordinaria se più favorevole per il contribuente.

Per gli altri redditi, invece, può essere esercitata l'opzione per la tassazione ordinaria (es.: indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche, per la cessazione da funzioni notarili, ecc.).

Per quanto concerne il credito d'imposta sui dividendi, da indicare nelle colonne 3 e 4, si precisa che:

- a) il credito compete nella misura del 58,73 per cento degli utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996; l'importo di tali utili è indicato nel punto 7 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- b) il credito compete nella misura di nove sedicesimi pari al 56,25 per cento degli utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), del Tuir, entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 e da enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. b), del Tuir, dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988 ed entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996; l'importo di tali utili è indicato nel punto 10 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- c) il credito compete nella misura del 25 per cento degli utili derivanti dalla distribuzione di riserve e fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, o ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2 e 4 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996; l'importo di tali utili è indicato nel punto 10 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- d) il credito d'imposta compete in misura limitata per gli utili, compresi quelli derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, ai sensi dell'art. 11, comma 3-bis, del Tuir; l'importo di tali utili è indicato nel punto 8 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- e) il credito d'imposta non compete:
  - per gli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. b), del Tuir prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988;
  - per gli utili distribuiti da enti non commerciali residenti e da società ed enti non residenti;
  - per gli utili percepiti dall'usufruttuario quando la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto è stata posta in essere da soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia;
  - per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto delle partecipazioni, con riguardo ai soggetti che le acquistano dai fondi comuni d'investimento mobiliare o dalle società a capitale variabile (Sicav).

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'art. 44, comma 3, del Tuir, il credito d'imposta sui dividendi distribuiti dalle società o dagli enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, spetta solo per la parte degli utili proporzionalmente corrispondente alle riserve diverse da quelle di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir.

L'importo di tali utili è indicato nel punto 9 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

Nel **rigo RM13**, indicare la quota parte del credito d'imposta sui dividendi riferibile agli utili derivanti da dividendi di società figlie residenti nella UE alle quali si applica il regime previsto dall'art. 96-bis del Tuir, deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996; questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società residente che ha distribuito gli utili.

**4.8****Sezione VII****Proventi derivanti da depositi a garanzia**

Nella **Sezione VII** vanno indicati i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli similari, costituiti fuori dal territorio dello Stato, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari. Su detti proventi è dovuta la somma del 20 per cento, anche nel caso in cui gli stessi siano esenti e indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo per essi previsto. Tale somma deve essere versata nei termini e con le modalità previste per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione modello UNICO.

Ciò premesso, nel **rigo RM14**, indicare:

- nella **colonna 1**, l'ammontare dei proventi derivanti dai depositi a garanzia;
- nella **colonna 2**, l'importo della somma dovuta.

Per ulteriori informazioni vedere in **Appendice** le voci "Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti" e "Versamenti", nonché il paragrafo relativo alle rateizzazioni posto nelle istruzioni generali del presente modello UNICO.

**4.9****Sezione VIII****Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva**

Nella **Sezione VIII** vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente (che vanno dichiarati nel quadro RI), percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti. Tali redditi sono soggetti ad imposta sostitutiva nella misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 16-bis del Tuir come introdotto dall'art. 21 della legge 27 dicembre 1997, n. 449). Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva e in tal caso compete il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

In questa Sezione vanno altresì indicati gli interessi, i premi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, ai quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239. In tal caso i suddetti proventi vanno dichiarati per la parte maturata nel periodo di possesso e incassata, in modo esplicito o implicito, nel periodo d'imposta. Per effetto delle disposizioni dell'art. 4, comma 2, del citato D.Lgs. 239 del 1996, per tali redditi non è ammessa l'opzione per la tassazione ordinaria.

Per effetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259, devono essere indicati nella presente sezione anche i redditi di capitale derivanti dalle operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli e valute estere divenuti esigibili dal 1° gennaio al 18 agosto 1999 sui quali non è stata applicata – in tutto o in parte – la ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 26, comma 3-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Detti redditi sono determinati valutando i corrispettivi a pronti e a termine, espressi in valuta estera, rispettivamente secondo il cambio del giorno in cui sono pagati o incassati e devono essere indicati nel rigo RM15 se il reddito è corrisposto da un soggetto non residente ovvero nel rigo RM16 se il reddito è corrisposto da un soggetto residente.

Vanno indicate, altresì, le plusvalenze, di cui all'art. 81, comma 1, lett. c-ter), del Tuir, realizzate entro il 30 giugno 1998 i cui corrispettivi sono stati incassati nel periodo d'imposta, mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti da operazioni con soggetti non residenti. Su tali redditi si rende applicabile la tassazione separata nella misura della ritenuta a titolo di imposta del 12,5 per cento prevista dall'art. 67 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427. Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi della tassazione separata; in tal caso compete il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

I versamenti delle imposte relative ai redditi indicati nella presente Sezione devono essere effettuati con i termini e le modalità previsti per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione modello UNICO.

Ciò premesso, nel rigo **RM15**, indicare:

- nella **colonna 1**, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione riportata in **Appendice** alla voce "Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva";
- nella **colonna 2**, il codice dello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto (vedere in **Appendice** la tabella "Elenco Paesi esteri");

- nella **colonna 3**, l'ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subite nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto;
- nella **colonna 4**, l'aliquota applicabile;
- nella **colonna 5**, l'imposta dovuta.

Nella **colonna 6**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM22). In tal caso compete il credito per le imposte eventualmente pagate all'estero.

Nel **rigo RM16**, con riferimento ai redditi di capitale di cui all'art. 4 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, e ai redditi di capitale corrisposti da soggetti residenti per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259, indicare:

- nella **colonna 1**, l'ammontare del reddito che non è stato assoggettato ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;
- nella **colonna 2**, l'imposta dovuta.

## 4.10

### Sezione IX

#### Redditi corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute d'acconto

Nella **Sezione IX** vanno indicate altre tipologie di redditi assoggettabili a tassazione separata, erogati da un soggetto che non riveste la qualifica di sostituto d'imposta.

Nel **rigo RM17**, indicare le somme percepite a titolo di trattamento di fine rapporto e le altre indennità di lavoro dipendente, comprese le somme ed i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro dipendente, riportando:

- nella **colonna 1**, l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione;
- nella **colonna 2**, l'importo percepito nell'anno;
- nella **colonna 3**, l'ammontare totale di dette somme;
- nella **colonna 4**, il tipo di emolumento, indicando il codice:
  - 1, se si tratta di indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;
  - 2, se si tratta di acconti di indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;
  - 3, se si tratta di anticipazioni di indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;
  - 4, se si tratta di altre indennità ovvero di somme derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria o da transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro;
- nelle **colonne 5 e 6**, il periodo di commisurazione (anni e mesi) dell'indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, con esclusione di eventuali periodi di anzianità convenzionali.

Le **colonne 7 e 8** devono essere compilate esclusivamente dagli eredi secondo le modalità indicate nelle istruzioni della Sezione VI del presente quadro.

Nel **rigo RM18**, indicare le indennità, nonché gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa assoggettabili a tassazione separata e cioè quelle indennità per le quali il diritto alla percezione risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto, comprese le somme ed i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, riportando:

- nella **colonna 1**, l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione ovvero, in caso di anticipazioni, l'anno **1999**;
- nella **colonna 2**, l'importo delle somme percepite nell'anno;
- nella **colonna 3**, l'ammontare totale di dette somme.

Nel **rigo RM19**, indicare, in **colonna 2**, l'importo degli emolumenti arretrati di lavoro dipendente.

**ATTENZIONE** Per i redditi indicati in questa Sezione l'Amministrazione finanziaria provvede a iscrivere a ruolo l'imposta dovuta senza applicazione degli interessi e delle sanzioni (ovvero a operare i rimborsi spettanti) e ad applicare la tassazione ordinaria se più favorevole per il contribuente.

## 4.11

### Sezione X Redditi soggetti all'acconto del 20 per cento

L'art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n.30, ha previsto un versamento a titolo di acconto pari al 20 per cento di quei redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 16 del Tuir, nonché dell'art. 7, comma 3, del medesimo testo unico, che devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi e non sono soggetti a ritenuta alla fonte.

Il versamento del predetto acconto del 20 per cento è dovuto con riferimento, ad esempio, ai seguenti redditi, ove non siano stati assoggettati a ritenuta alla fonte:

- plusvalenze, compreso il valore di avviamento, conseguite mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di 5 anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni;
- plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni edificabili secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;
- indennità per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;
- indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;
- redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società di persone nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni;
- somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti;
- somme percepite a titolo di trattamento di fine rapporto, nonché gli acconti e le anticipazioni e le altre indennità di lavoro dipendente, comprese le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro dipendente;
- indennità, acconti e anticipazioni percepiti per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, comprese le somme ed i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- emolumenti arretrati di lavoro dipendente, compresi gli arretrati del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115;
- redditi che gli eredi o i legatari hanno percepito in caso di morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari o di impresa.
- indennità sostitutiva del preavviso.

**ATTENZIONE** *L'acconto non è dovuto sui redditi di capitale di cui alla Sezione VIII per i quali si applica l'imposta sostitutiva, in quanto già soggetti, in sede di dichiarazione, al pagamento dell'imposta a titolo definitivo.*

Ciò premesso, nel **rigo RM20**, indicare il totale dei redditi non assoggettati a ritenuta alla fonte per i quali è dovuto l'acconto del 20 per cento.

Per il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti, ai fini del calcolo dell'ammontare imponibile, occorre ridurre l'ammontare delle indennità (al netto dei contributi obbligatori eventualmente a carico del dipendente) di una somma pari a lire 500.000 (pari a euro 258,23) (ovvero 600.000, pari a euro 309,87, se il diritto alla percezione è sorto a partire dal 1998) per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, la somma è proporzionalmente ridotta.

Nel **rigo RM21**, indicare l'acconto dovuto determinato applicando l'aliquota del 20 per cento all'ammontare imponibile dei redditi indicato nel rigo RM20.

Il versamento dell'acconto è dovuto anche qualora le imposte che risulteranno definitivamente dovute saranno di ammontare inferiore allo stesso; in tal caso l'ufficio finanziario provvederà ad effettuare il rimborso dell'eccedenza.

## 4.12

### Redditi a tassazione ordinaria

Nel **rigo RM22**, qualora il contribuente abbia optato per la tassazione ordinaria nelle Sezioni interessate, indicare:

- nella **colonna 1**, il totale dei redditi per i quali è stata effettuata l'opzione;
- nella **colonna 2**, il totale dei crediti d'imposta sui dividendi ordinario;
- nella **colonna 3**, il totale dei crediti d'imposta sui dividendi limitato;
- nella **colonna 4**, l'ammontare delle ritenute relative a tali redditi.

Il totale dei redditi per i quali il contribuente ha optato per la tassazione ordinaria deve essere sommato agli altri redditi assoggettati all'Irpef e riportato nel rigo RN1, colonna 3, del quadro RN; i relativi crediti d'imposta e le relative ritenute devono essere, rispettivamente, sommati agli altri crediti d'imposta e alle altre ritenute e riportati nei rigi RN2 e RN22.

L'ammontare dei redditi di capitale di fonte estera, relativamente ai quali il contribuente ha optato per la tassazione ordinaria, deve essere sommato all'importo degli altri redditi prodotti all'estero e riportato nella colonna 1 del rigo RN1 del quadro RN. L'ammontare delle relative imposte pagate all'estero deve essere sommato alle altre imposte pagate all'estero e riportato a colonna 1 nel rigo RN18 dello stesso quadro RN.

## R5. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RT

### 5.1 Sezione I Plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998

Questa sezione deve essere compilata dalle persone fisiche residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze e/o le minusvalenze, **realizzate entro il 30 giugno 1998**, mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione ed ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, anche se derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine, **i cui corrispettivi siano stati percepiti – in tutto o in parte – nel 1999.**

Sono altresì tenuti alla compilazione della presente sezione le persone fisiche non residenti, senza stabile organizzazione o base fissa in Italia per dichiarare le suddette plusvalenze e/o minusvalenze, realizzate entro il 30 giugno 1998, e relative a beni che si trovano nel territorio dello Stato. A tal fine si deve tenere conto della disposizione di cui all'art. 20 del Tuir, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 1 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, in base alla quale si considerano in ogni caso esistenti nel territorio stesso le partecipazioni in società a responsabilità limitata, in nome collettivo ed in accomandita semplice residenti in Italia.

Si ricorda che la plusvalenza si intende realizzata nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle attività finanziarie; in genere, tale momento coincide con il trasferimento della proprietà delle attività stesse e non ha alcuna rilevanza, a tale fine, il momento in cui è liquidato il corrispettivo della cessione stessa.

L'effettiva percezione del corrispettivo può, infatti, verificarsi in parte precedentemente a tale momento – come nell'ipotesi di acconti – ovvero successivamente, nei casi di dilazione del pagamento. Pertanto, qualora nei periodi d'imposta precedenti alla cessione il cedente abbia percepito somme a titolo di anticipazione, di tali somme si dovrà tenere conto ai fini del corrispettivo percepito e le stesse non sono tassabili nell'anno in cui sono incassate, ma in quello in cui la cessione si perfeziona. Qualora il cedente non abbia conseguito nel periodo d'imposta in cui è avvenuta la cessione tutto il corrispettivo pattuito, ai fini del calcolo della plusvalenza (o della minusvalenza) si dovrà tenere conto del prezzo d'acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta.

Pertanto, se una cessione è stata perfezionata anteriormente al 1° luglio 1998, la plusvalenza (o la minusvalenza) si deve considerare realizzata secondo il regime vigente prima delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 461 del 1997, indipendentemente dal fatto che il corrispettivo sia percepito dopo la sua entrata in vigore.

Non vanno dichiarate le plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in misura forfetaria ai sensi dell'art. 3 del D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, convertito dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, relative a cessioni per le quali è operante l'opzione prevista dalla citata norma. Le plusvalenze per le quali non poteva essere esercitata l'opzione di cui all'articolo 3 del citato D.L. n. 27 del 1991, da indicare nel presente quadro, sono quelle derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, che rappresentino complessivamente una partecipazione al capitale o al patrimonio della società o ente superiore al 2, al 5 o al 10 per cento, secondo che si tratti di azioni negoziate nei mercati regolamentati, altre azioni o di partecipazioni non azionarie. Ai fini del computo delle percentuali sopra specificate occorre tener conto non solo delle partecipazioni cedute, ma anche dei diritti (es. diritti di opzione) o titoli (es. obbligazioni convertibili) ceduti, attraverso i quali possono essere acquisite le partecipazioni medesime. Inoltre, il computo della percentuale deve essere eseguito considerando tutte le cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi che precedono l'ultima cessione di titoli o diritti anche se le cessioni sono effettuate nei confronti di soggetti diversi.

Con specifico riferimento al calcolo della percentuale rilevante, in caso di cessioni, effettuate dal 1° ottobre 1997, di titoli o diritti attraverso i quali possono essere potenzialmente acquisite le partecipazioni di cui all'articolo 81, comma 1, lett. c), del Tuir (come modificato dall'articolo 4 del D.L. 29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla legge 29 novembre 1997, n. 410), si precisa che detti titoli o diritti devono essere sommati alle partecipazioni cedute prima del 1° ottobre 1997 sia nel caso in cui alla medesima data risultino già superate le percentuali indicate nell'articolo 81, comma 1, lett. c), del Tuir, sia nel caso in cui dette percentuali vengano superate per effetto di ulteriori cessioni poste in essere a partire dal 1° ottobre 1997. Poiché il superamento dei limiti precedentemente indicati comporta l'assoggettamento al regime analitico delle plusvalenze relative alle partecipazioni per le quali si è verificato il suddetto superamento, l'eventuale imposta sostitutiva pagata in misura forfetaria (da indicare nel **rigo RT7**) sulle cessioni effettuate anteriormente al superamento delle percentuali predette, è computata in diminuzione dall'imposta sostitutiva calcolata secondo il metodo ordinario previsto dall'art. 2 del D.L. n. 27 del 1991.

L'imposta sostitutiva non è dovuta per le plusvalenze realizzate, entro il 30 giugno 1998, mediante cessione a titolo oneroso di valori mobiliari di cui all'articolo 81, comma 1, lett. c-bis), del Tuir, quotati nei mercati regolamentati italiani, nonché mediante cessione a titolo oneroso delle medesime partecipazioni (ovvero dei relativi titoli o diritti), diversi da quelli negoziati nei mercati regolamentati italiani, detenute da almeno quindici anni, e di quelle di cui all'art. 81, comma 1, lett. c), acquisite per successione e detenute da almeno quindici anni.

La plusvalenza relativa alle cessioni delle partecipazioni di cui alle lett. c) e c-bis) del comma 1 del citato art. 81, è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito, comprensivo degli interessi per dilazioni di pagamento, ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, se l'acquisto è avvenuto per successione, il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta; per le partecipazioni ricevute in donazione, si fa riferimento al prezzo che è stato pagato all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso, ovvero al valore definito dal precedente titolare o, in mancanza, quello da lui dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. In ogni caso il prezzo è aumentato di ogni altro costo inerente alla partecipazione ceduta (bolli, commissioni, tasse e imposte, ecc., con esclusione degli oneri finanziari di qualsiasi genere) ed è diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir.

Ai fini della determinazione della plusvalenza, il costo fiscalmente riconosciuto deve essere adeguato in base a un coefficiente pari al tasso di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevati nell'anno in cui si è verificata la cessione rispetto a quella dei medesimi valori rilevati nell'anno in cui è avvenuto l'acquisto, a condizione che, fra la cessione e l'acquisto, siano intercorsi non meno di 12 mesi.

Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze divenute imponibili per effetto del D.L. n. 27 del 1991, comprese le plusvalenze su partecipazioni sociali possedute al 28 gennaio 1991 da meno di cinque anni e cedute dopo il compimento del quinquennio, a richiesta dell'interessato, può essere assunto per la determinazione del prezzo di acquisto di titoli, quote o diritti quotati in mercati regolamentati italiani, quello risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi, fatti nel corso dell'anno 1990, della borsa valori di Milano, o, in difetto, delle borse presso cui i titoli sono quotati; per gli altri titoli, quote o diritti non quotati può essere assunto, a richiesta dell'interessato, il valore alla data del 28 gennaio 1991, risultante da apposita valutazione peritale.

Se il contribuente, alla data del 28 gennaio 1991, per la determinazione del prezzo d'acquisto dei titoli ceduti, ha assunto il valore risultante da apposita perizia, per la valutazione del costo si deve applicare il coefficiente di rivalutazione a decorrere da tale data.

Nel caso di cessione di quote di società di persone, il coefficiente di rivalutazione del costo si applica sul risultato dell'operazione che tiene conto degli incrementi e dei decrementi previsti dall'art. 82, comma 1-bis, del Tuir, e pertanto non devono essere autonomamente rivalutati i redditi imputati al socio (che si aggiungono al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione) e gli utili distribuiti (che si scomputano dal costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione stessa).

In coerenza con tale criterio, il costo da rivalutare va decrementato delle perdite imputate al socio e incrementato delle somme versate a copertura delle perdite.

Se il contribuente non ha percepito nel periodo di imposta tutto il corrispettivo pattuito, conformemente a specifiche clausole contrattuali che prevedono il pagamento rateale del corrispettivo ed il numero delle rate stabilite, nel **rigo RT2**, indicare il costo fiscalmente rilevante, incrementato o decrementato come sopra descritto, in misura proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo di imposta.



Con riferimento ai **rigli RT1** e **RT2** si precisa che in essi dovranno essere indicati, rispettivamente, i corrispettivi percepiti ed i costi fiscalmente rilevanti, incrementati o decrementati come sopra descritto, relativi a tutte le cessioni intervenute fino al 30 giugno 1998, comprese quelle assoggettate, in dipendenza dell'opzione esercitata ai sensi del citato art. 3 del D.L. n. 27 del 1991, all'imposta sostitutiva secondo il regime forfetario. In tal caso, infatti, il superamento delle percentuali di cui alla lett. c), comma 1, dell'art. 81 del Tuir, comporta l'attrazione di tali plusvalenze al regime analitico, e ciò anche quando tale superamento si sia verificato per effetto delle cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi precedenti.

L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25 per cento ed è commisurata all'ammontare delle plusvalenze, al netto delle minusvalenze, determinate con gli stessi criteri previsti per le plusvalenze. Se l'ammontare delle minusvalenze supera quello delle plusvalenze, la differenza può essere computata in diminuzione dei redditi della stessa specie, realizzati nei successivi periodi di imposta, ma non oltre il quinto.

Al riguardo si precisa che le minusvalenze effettivamente realizzate entro il 30 giugno 1998 sono compensabili con le plusvalenze effettivamente realizzate a partire dal 1° luglio 1998, indipendentemente dalla circostanza che si riferiscano a cessioni di partecipazioni qualificate oppure non qualificate ovvero ad altre plusvalenze, redditi o proventi soggetti ad imposta sostitutiva nella dichiarazione annuale dei redditi.

Il contribuente è tenuto inoltre a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi, l'eventuale importo derivante dall'applicazione del coefficiente di rivalutazione del costo e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto deve essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria.

### Modalità di compilazione della Sezione I

Nel **rigo RT1**, indicare il totale dei corrispettivi, percepiti nel corso del 1999, relativi alle cessioni delle partecipazioni e dei diritti, effettuate fino al 30 giugno 1998.

Nel **rigo RT2**, indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti ceduti, determinato secondo le istruzioni fornite nel paragrafo precedente.

Nel **rigo RT3**, indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del **rigo RT1** e quello del **rigo RT2**.

Se il risultato è negativo indicare zero nel **rigo RT3** e riportare, nel **campo 5** del **rigo RT11** "Minusvalenze non compensate nell'anno", la differenza tra l'importo di **rigo RT2** e quello di **rigo RT1**.

Se il risultato è positivo, e dalla dichiarazione dell'anno precedente risultano minusvalenze, nel **rigo RT4**, indicare dette minusvalenze (fino a concorrenza dell'importo di **rigo RT3**).

Nel **rigo RT5**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RT3** e quello di **rigo RT4**.

Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel **rigo RT11** "Minusvalenze non compensate nell'anno", suddivise per ciascun periodo d'imposta.

Nel **rigo RT6**, indicare l'imposta sostitutiva pari al 25 per cento dell'importo di **rigo RT5**.

Nel **rigo RT7**, indicare l'imposta sostitutiva pagata in base al regime forfetario.

Nel **rigo RT8**, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza della differenza tra gli importi indicati nei **rigli RT6 e RT7**. A tal fine si deve tener conto dell'eccedenza dell'imposta sostitutiva riportata nel rigo RX5, colonna 2, del quadro RX del Modello UNICO 99, al netto dell'importo già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Modello F24.

Nel **rigo RT9**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che è pari alla differenza tra gli importi dei **rigli RT6, RT7 e RT8**.

Se l'importo del **rigo RT7** è superiore a quello del **rigo RT6** indicare nel **rigo RT10** l'ammontare dell'imposta sostitutiva a credito.

Nel prospetto relativo alle minusvalenze non compensate nell'anno, vanno indicate, nel **rigo RT11**, suddivise per ciascun periodo d'imposta, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 1995, 1996, 1997, 1998 e dalla sezione I della presente dichiarazione, che non si sono compensate con le plusvalenze dichiarate nel **rigo RT3**.

## 5.2

**Sezione II**  
**La nuova**  
**disciplina**  
**introdotta**  
**dal D.Lgs. 21**  
**novembre**  
**1997, n. 461**

Il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina dei redditi diversi di natura finanziaria disciplinati dall'art. 81 del Tuir. In particolare, tale disciplina, che è entrata in vigore con riferimento alle plusvalenze, alle minusvalenze e agli altri redditi diversi "realizzati" a partire dal 1° luglio 1998, ha esteso la tassazione a tutti i redditi diversi di natura finanziaria e ha uniformato il prelievo attraverso l'applicazione di un'imposta sostitutiva con due aliquote, 12,50 e 27 per cento.

La riforma ha individuato con maggiore precisione il concetto di cessione a titolo oneroso di partecipazioni, titoli e diritti rappresentativi di una partecipazione in società, suddividendole in due categorie.

Rientrano nella prima categoria le plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni qualificate (art. 81, comma 1, lett. c), del Tuir), ossia la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio delle società di cui all'art. 5 del Tuir (escluse le associazioni costituite fra artisti e professionisti) e delle società ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), b), e d), del Tuir, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o i titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti o meno di titoli negoziati in mercati regolamentati. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti, rappresentano una percentuale di diritto di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate. Pertanto la sua applicazione è subordinata alla condizione che il contribuente possieda, almeno per un giorno, una partecipazione superiore alle predette percentuali.

Per quanto riguarda la cessione di diritti reali di godimento e, in particolare, del diritto di usufrutto e della nuda proprietà, qualora il cedente rimanga titolare del diritto di voto, ai fini della qualificazione della cessione, deve essere utilizzato il criterio in base al quale costituiscono cessioni di partecipazioni qualificate quelle che rappresentano una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio della società partecipata superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti o meno di titoli negoziati in mercati regolamentati. La percentuale di capitale sociale rappresentata dalla partecipazione ceduta va calcolata con riferimento alla parte del valore nominale delle partecipazioni corrispondenti al rapporto tra il valore dell'usufrutto o della nuda proprietà e il valore della piena proprietà.

$$\text{Percentuale ceduta} = \text{valore nominale azioni} \times \frac{\text{valore usufrutto o nuda proprietà}}{\text{valore piena proprietà}}$$

Il valore dell'usufrutto e quello della nuda proprietà si determinano secondo i criteri indicati dagli artt. 46 e 48 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

Alle plusvalenze appartenenti alla prima categoria l'imposta sostitutiva si applica nella misura del 27 per cento.

Rientrano, invece, nella seconda categoria tutte le altre plusvalenze ed i proventi indicati nell'art. 81, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del Tuir, per le quali l'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 12,50 per cento. Si tratta delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti da:

- cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate – tra cui rientrano in ogni caso le cessioni di azioni di risparmio, sempreché non convertibili – (art. 81, comma 1, lett. c-bis));
- cessione a titolo oneroso o rimborso di titoli non partecipativi (comprese le obbligazioni e i titoli di Stato), nonché cessione a titolo oneroso di metalli preziosi e di valute estere se derivanti da depositi o conti correnti o da cessione a termine. Alla cessione a titolo oneroso della valuta estera è equiparato anche il prelievo dal conto corrente ovvero dal deposito nel solo caso in cui la giacenza dei depositi complessivamente intrattenuti dai contribuenti superi i 100 milioni di lire (pari a euro 51.645,69) per almeno sette giorni lavorativi continui (art. 81, comma 1, lett. c-ter) e comma 1-ter));
- contratti derivati, nonché i redditi derivanti da ogni altro contratto a termine che, pur non essendo generalmente compreso fra i contratti derivati, presenta comunque la caratteristica di poter essere eseguito in forma differenziale e cioè con il pagamento di semplici differenze di prezzo (art. 81, comma 1, lett. c-quater));

- cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale, di crediti pecuniari non rappresentati da titoli, di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di eventi incerti (art. 81, comma 1, lett. c-quinquies)).

Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies), del comma 1 dell'art. 81, si comprendono anche quelli realizzati, a partire dal 1° gennaio 1999, mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso (art. 81, comma 1-quater introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259).

**ATTENZIONE** *Le predette plusvalenze devono essere indicate distintamente, in ragione della categoria alla quale appartengono, nella Sez. II-A o nella Sez. II-B del presente quadro.*

Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria.

Con riferimento alle plusvalenze e agli altri proventi di cui all'art. 81, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), la sezione II-B deve essere compilata dai contribuenti che, ricorrendone le condizioni, non hanno esercitato l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva secondo le disposizioni degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997, nonché per l'applicazione dell'imposta sostitutiva a norma dell'art. 2, comma 5, del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259 sulle plusvalenze e gli altri redditi diversi realizzati dal 1° gennaio al 18 agosto 1999.

#### ■ DETERMINAZIONE DELLE PLUSVALENZE E DEGLI ALTRI REDDITI DI CUI ALL'ART. 81, COMMA 1, LETTERE DA C) A C-QUINQUIES), DEL TUIR

I redditi di natura finanziaria di cui alle lettere da c) a c-quinquies) dell'art. 81, comma 1, del Tuir, sono suddivisi in due categorie distinte ai fini del pertinente regime impositivo.

La prima di tali categorie è costituita dalla somma algebrica delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni qualificate di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del medesimo testo unico.

La seconda delle suddette categorie è costituita dalla somma algebrica delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate (art. 81, lett. c-bis)) e dalla cessione a titolo oneroso ovvero dal rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo, di metalli preziosi allo stato grezzo o monetato e dalla cessione a termine di valute estere o rivenienti da depositi e conti correnti (art. 81, lett. c-ter)), nonché dai redditi e dalle perdite derivanti da contratti derivati (art. 81, lett. c-quater)) e dalle plusvalenze e altri proventi derivanti dalla cessione di crediti pecuniari, di contratti produttivi di redditi di capitale e di strumenti finanziari e, infine, dai proventi costituiti dai differenziali positivi dei contratti aleatori (art. 81, lett. c-quinquies)).

Nel caso in cui all'interno di ciascuna delle due predette categorie l'ammontare delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a quello delle plusvalenze (o redditi) l'eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale situazione sia evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui essa si è verificata.

Per effetto di questa distinzione, quindi, le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate (quelle cioè della prima categoria) non possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, titoli non partecipativi, certificati, valute, metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari (quelli cioè della seconda categoria) e viceversa.

Dalle plusvalenze effettivamente realizzate, facenti parte della prima o della seconda categoria, possono essere portate in deduzione le minusvalenze effettivamente realizzate con riferimento ad operazioni effettuate entro il 30 giugno 1998.

Per quanto concerne le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni, qualificate e non qualificate, di diritti e titoli attraverso i quali possono essere acquistate le partecipazioni, nonché di titoli non rappresentativi di partecipazioni, di certificati di massa, di valute, di quote di partecipazione a O.I.C.V.M. e di metalli preziosi, il legislatore ha stabilito criteri comuni per la loro determinazione.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 82 del Tuir, le plusvalenze da assoggettare all'imposta sostitutiva sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito (ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati) ed il costo (ovvero il valore) d'acquisto, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, le spese notarili, le commissioni d'intermediazione, la tassa sui contratti di borsa, ecc., ad eccezione degli interessi passivi.

Nel caso di acquisto per successione si assume come costo di acquisto il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti di tale imposta. Per i titoli esenti dal tributo successorio si assume come costo il valore normale alla data di apertura della successione.

Nel caso di acquisto per donazione il contribuente deve assumere il costo del donante e, cioè, quello che il donante avrebbe assunto come costo o valore di acquisto se, invece di donare l'attività finanziaria di cui abbia il possesso, l'avesse ceduta a titolo oneroso.

Il costo di acquisto dei titoli partecipativi deve intendersi comprensivo anche dei versamenti, in denaro o in natura, a fondo perduto o in conto capitale, nonché della rinuncia ai crediti vantati nei confronti della società da parte dei soci o partecipanti.

Per espressa previsione normativa (art. 82, comma 6, lettera b) del Tuir), qualora vengano superate le percentuali di diritti di voto o di partecipazione indicate nella lettera c), i corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d'imposta si considerano percepiti nel periodo d'imposta in cui le percentuali sono superate.

Per le partecipazioni nelle società indicate dall'art. 5 del Tuir, diverse da quelle immobiliari o finanziarie, il comma 5 dell'art. 82 del Tuir stabilisce che il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. In tal modo i redditi della società già tassati per trasparenza in capo ai soci non sono assoggettati nuovamente a tassazione quali plusvalenze da cessione.

Sulla base della nuova disciplina il costo o valore d'acquisto delle partecipazioni va assunto nel suo importo effettivo e, quindi, senza procedere all'adeguamento di cui all'abrogato art. 2, comma 5, del D.L. n. 27 del 1991.

Tuttavia per le attività finanziarie detenute al 1° luglio 1998, il costo fiscalmente riconosciuto si assume tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 461 del 1997, qualora il contribuente se ne sia avvalso.

Per quanto concerne la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a termine di valute, si assume come costo il valore della valuta calcolato in base al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione.

Nel caso, invece, di cessione a pronti di valute estere prelevate da depositi e conti correnti, la base imponibile è pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione ed il costo della valuta, rappresentato dal cambio storico calcolato sulla base del criterio "L.I.F.O.", costo che deve essere documentato dal contribuente. Qualora non sia possibile determinare il costo per mancanza di documentazione, si deve far riferimento al minore dei cambi mensili determinati con l'apposito decreto ministeriale nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è stata conseguita.

Per quanto concerne la determinazione della base imponibile della cessione a titolo oneroso di titoli diversi da quelli partecipativi essa è determinata per differenza tra il prezzo di cessione ed il costo di acquisto, calcolato sulla base del criterio "L.I.F.O." ed incrementato degli oneri strettamente inerenti. Qualora la cessione derivi dall'esercizio in forma specifica di una "opzione", la plusvalenza è determinata tenendo conto del premio pagato o incassato, il cui importo deve essere, quindi, dedotto o aggiunto al corrispettivo percepito.

Sempre in tema di determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli non partecipativi, si fa presente che ai sensi del comma 6 dell'art. 82 del Tuir, dal corrispettivo percepito (o dalla somma rimborsata) si scomputano i redditi di capitale maturati ma non ancora riscossi e quindi sia quelli a maturazione periodica (interessi) che quelli a maturazione non periodica (proventi degli organismi d'investimento collettivo del risparmio). Tale principio non si applica tuttavia agli utili derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in quanto tali utili sono sempre imponibili a carico del soggetto che li ha materialmente riscossi, anche se tale soggetto non rivestiva la qualifica di socio al momento di approvazione della delibera di distribuzione.

Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo.

Per quanto concerne, infine, la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le stesse sono determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione.

I redditi derivanti da contratti derivati e da altri contratti a termine di natura finanziaria sono costituiti dal risultato che si ottiene facendo la somma algebrica sia dei differenziali, positivi o ne-

gativi, che degli altri proventi ed oneri che il contribuente ha percepito o ha sostenuto in relazione a ciascuno dei rapporti di cui alla citata disposizione dell'art. 81, lett. c-quater). Ciò implica una compensazione sia dei differenziali positivi e negativi che dei redditi e delle perdite relativi a ciascun contratto rientrante nell'ambito della disposizione in rassegna. Ai fini dell'applicazione dell'imposta, non è sufficiente che in relazione ai differenziali, proventi ed oneri in questione il contribuente abbia sostenuto dei pagamenti o abbia incassato delle somme, essendo necessario che tali pagamenti e incassi abbiano il carattere della definitività, in quanto il contratto sia stato chiuso, eseguito o ceduto.

Nel caso in cui un contratto derivato di tipo traslativo che comporti la consegna dell'attività sottostante sia eseguito mediante tale consegna e non già mediante il pagamento del differenziale, il provento imponibile va determinato secondo le disposizioni - già esaminate - concernenti le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli, strumenti finanziari o di valute estere.

Tra i proventi e gli oneri che concorrono a formare il reddito o la perdita complessivamente realizzata mediante l'utilizzo dei contratti derivati e degli altri contratti a termine rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 81, lett. c-quater), del Tuir, devono essere inclusi anche i premi pagati e riscossi su opzioni, sia di tipo traslativo che differenziale, in quanto anch'essi costituiscono veri proventi ed oneri. Ai sensi del comma 7 dell'art. 82 del Tuir, i premi in questione non devono concorrere a formare il reddito o la perdita nel periodo d'imposta in cui essi sono stati riscossi o pagati, ma nel periodo d'imposta in cui l'opzione è stata esercitata ovvero è scaduto il termine per il suo esercizio, in quanto è solo con il venire meno dell'opzione che può considerarsi effettivamente compiuta l'operazione economica ad essa sottesa.

L'applicabilità di questa regola è stata esclusa, peraltro, nel caso in cui l'opzione sia stata chiusa anticipatamente mediante la stipula di una opzione eguale e contraria per la stessa scadenza, come pure nel caso in cui l'opzione sia stata ceduta a terzi. In dette ipotesi, infatti, ai fini dell'imputazione dei premi non è necessario attendere la scadenza del termine stabilito per l'esercizio del diritto d'opzione, in quanto con il verificarsi di tali eventi i premi assumono i caratteri previsti per la loro imponibilità come proventi o per la loro deducibilità come oneri.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e degli altri proventi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso o la chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante la cessione a titolo oneroso ovvero il rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto di cui all'art. 81, comma 1, lettera c-quinquies), del Tuir, il comma 8 dell'art. 82 del Tuir stabilisce che i redditi in questione sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti (ovvero le somme rimborsate) ed i corrispettivi pagati (ovvero le somme corrisposte), aumentati di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Da ciò deriva che nei casi di specie non è ammessa la deducibilità delle minusvalenze e dei differenziali negativi.

### ■ Disciplina delle plusvalenze e dei redditi diversi di natura finanziaria dei soggetti non residenti

Relativamente ai soggetti non residenti l'art. 1 del D.Lgs. n. 461 del 1997 ha apportato alcune modifiche all'art. 20, comma 1, lett. f), del Tuir.

La precedente formulazione di quest'ultima disposizione normativa considerava prodotti in Italia i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato o relativi a beni che si trovano nel territorio stesso. La medesima disposizione, inoltre, con riferimento alla cessione di partecipazioni in società residenti, considerava in ogni caso esistenti nel territorio dello Stato le partecipazioni in società a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice.

Modificando l'art. 20, comma 1, lett. f), del Tuir, il legislatore ha inteso ampliare la presunzione assoluta di territorialità al fine di ricomprendere tra le partecipazioni che si considerano esistenti nel territorio dello Stato, oltre alle partecipazioni in società a responsabilità limitata, in accomandita semplice e in nome collettivo residenti, anche quelle in società per azioni o in accomandita per azioni residenti e, conseguentemente, attrarre alla sfera impositiva le plusvalenze realizzate dai non residenti sulle partecipazioni possedute in società residenti di ogni tipo, indipendentemente dal fatto che i titoli rappresentativi delle predette partecipazioni siano depositati in Italia.

Con la stessa disposizione il legislatore ha stabilito, tuttavia, che la presunzione assoluta di territorialità così introdotta non opera per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate di cui alla lett. c-bis) dell'art. 81 del Tuir, se queste sono negoziate nei mercati regolamentati. Pertanto, tali plusvalenze non si considerano in ogni caso prodotte nel territorio dello Stato, anche se le partecipazioni in parola siano detenute in Italia. In merito alla disposizione in esame va innanzitutto precisato che con il termine "partecipazio-

ne" il legislatore ha inteso riferirsi alla nozione recata dall'art. 81 del Tuir (espressamente richiamato dall'art. 20 dello stesso testo unico) e, pertanto, in essa debbono ricomprendersi non solo le azioni e ogni altra partecipazione al patrimonio delle società di persone (con la sola esclusione delle associazioni tra artisti e professionisti), delle società di capitali e degli enti commerciali, ma anche i diritti ed i titoli attraverso cui possono essere acquistate dette partecipazioni. Inoltre l'articolo 1 del decreto legislativo 21 luglio 1999, n. 259, ha ulteriormente modificato il citato articolo 20, comma 1, lett. f) del Tuir. A seguito di tale modificazione – che ha effetto per le operazioni realizzate a partire dal 1° gennaio 1999 – non si considerano più prodotte nel territorio dello Stato, oltre alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti indicati nell'art. 81, comma 1, lett. c-bis) del Tuir negoziate nei mercati regolamentati (italiani e esteri), ovunque detenute, anche le plusvalenze di cui alla lettera c-ter) dell'art. 81 derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati nei mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti; l'esclusione riguarda altresì i redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinques) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento di intermediari, in mercati regolamentati.

Poiché la fattispecie di cui alla novellata lettera f) dell'articolo 20 del Tuir comporta l'irrelevanza delle predette operazioni produttive di redditi diversi di natura finanziaria, detta irrilevanza riguarda sia le plusvalenze ed i differenziali positivi sia le minusvalenze ed i differenziali negativi che, pertanto, non possono più essere computati in diminuzione delle plusvalenze derivanti da altre operazioni imponibili.

Si precisa inoltre che nel caso in cui il soggetto non residente abbia subito l'applicazione dell'imposta sostitutiva da parte dell'intermediario in relazione alle fattispecie divenute non imponibili per effetto delle modifiche introdotte all'art. 20, comma 1, lettera f) del Tuir e l'intermediario non abbia provveduto alla restituzione dell'imposta non dovuta, il soggetto non residente dovrà esperire l'ordinaria procedura di rimborso.

Si ricorda che in ogni caso, per le operazioni imponibili, diverse da quelle disciplinate dal predetto art. 20 del Tuir, continua ad applicarsi il regime di esenzione previsto dal comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 461 del 1997. Tale regime si applica sia ai soggetti che risiedono in Paesi con i quali sono in vigore Convenzioni contro le doppie imposizioni che consentono lo scambio di informazioni necessarie per accertare il requisito della residenza - con esclusione dei soggetti residenti in paesi o territori con regime fiscale privilegiato individuati nel D.M. 24 aprile 1992 (in G.U. n. 104 del 6 maggio 1992) - sia agli enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

A tale proposito occorre considerare che con il decreto ministeriale 4 settembre 1996, pubblicato nella G.U. n. 220 del 19 settembre 1996 ed integrato dai successivi decreti ministeriali 25 marzo 1998 (G.U. n. 88 del 16 aprile 1998), 16 dicembre 1998 (G.U. n. 25 del 1° febbraio 1999) e 17 giugno 1999 (G.U. n. 174 del 27 luglio 1999) sono stati elencati gli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni; conseguentemente, il regime di esenzione previsto dall'art. 5, comma 5, del provvedimento in esame si applica nei confronti dei soggetti residenti negli Stati medesimi.

Si precisa, tuttavia, che tale esenzione non spetta a quei soggetti che, pur essendo residenti in alcuni Stati indicati nei citati decreti ministeriali, sono inclusi altresì nel citato decreto ministeriale 24 aprile 1992, concernente l'individuazione dei Paesi con regime fiscale privilegiato.

## Modalità di compilazione della Sezione II

I **rigi** da **RT12** a **RT22** della Sezione II-A devono essere utilizzati per il calcolo dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze relative alla cessione di partecipazioni qualificate, **realizzate a decorrere dal 1° luglio 1998 e i cui corrispettivi sono stati percepiti nel corso del 1999**.

Nel rigo **RT12**, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni qualificate.

Nel rigo **RT13**, indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti, determinato secondo le istruzioni fornite con riferimento alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 461 del 1997, tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio qualora il contribuente se ne sia avvalso.

Nel **rigo RT14**, indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del **rigo RT12** e quello del **rigo RT13**.

Se il risultato è negativo, la minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto. In tale caso indicare zero nel **rigo RT14** e riportare, nel **campo 5** del **rigo RT22** "Minusvalenze non compensate nell'anno", la differenza tra l'importo di **rigo RT13** e quello di **rigo RT12**. Tali minusvalenze non possono, invece, essere portate in diminuzione delle plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998, indicate nella Sezione I del presente quadro, né delle plusvalenze indicate nella Sezione II-B.

Se il risultato è positivo, e residuano minusvalenze indicate nel **rigo RT11** della presente dichiarazione, ovvero nella precedente dichiarazione, indicare nel **rigo RT15** dette minusvalenze (fino a concorrenza dell'importo di **rigo RT14**).

Nel **rigo RT16**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RT14** e quello di **rigo RT15**. Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel prospetto delle "Minusvalenze non compensate nell'anno", **rigo RT22**, suddivise per ciascun periodo d'imposta.

Nel **rigo RT17**, indicare l'imposta sostitutiva, pari al 27 per cento dell'importo di **rigo RT16**.

Nel **rigo RT18**, indicare l'imposta sostitutiva pagata ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 27 del 1991, nonché quella pagata nella misura del 12,50 per cento ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997, anche mediante un intermediario.

Nel **rigo RT19**, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza della differenza tra gli importi indicati nei **rigi RT17** e **RT18**. A tal fine si deve tener conto dell'eccedenza dell'imposta sostitutiva riportata nel rigo RX5, colonna 2, del quadro RX del Modello UNICO 99, al netto dell'importo già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Modello F24 e al netto dell'importo indicato nel **rigo RT8**.

Nel **rigo RT20**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che è pari alla differenza tra gli importi dei **rigi RT17**, **RT18** e **RT19**.

Se l'importo del **rigo RT18** è superiore a quello del **rigo RT17** indicare nel **rigo RT21** l'ammontare dell'imposta sostitutiva a credito.

Nel prospetto relativo alle minusvalenze non compensate nell'anno, vanno indicate, nel **rigo RT22**, separatamente nei relativi campi, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 1995, 1996, 1997, 1998 e dalla presente dichiarazione, che non si sono potute compensare nella Sez. I e nella Sez. II-A.

I **rigi** da **RT23** a **RT31** della Sezione II-B devono essere utilizzati per il calcolo dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e altri proventi diversi da quelli indicati nei rigi precedenti, **realizzati a decorrere dal 1° luglio 1998 e i cui corrispettivi siano stati percepiti nel corso del 1999**.

Nel **rigo RT23**, indicare il totale dei corrispettivi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi.

Nel **rigo RT24**, l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto dei titoli, valute, metalli preziosi o rapporti, determinato secondo le istruzioni precedentemente fornite con riferimento alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 461 del 1997, tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio qualora il contribuente se ne sia avvalso. Per i metalli preziosi, in mancanza della documentazione attestante il costo di acquisto, nel **rigo RT24** indicare il 75 per cento dell'importo del relativo corrispettivo indicato nel **rigo RT23**.

Nel **rigo RT25**, indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del **rigo RT23** e quello del **rigo RT24**.

Se il risultato è negativo, la minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto. In tale caso indicare zero nel **rigo RT25** e riportare, nel **campo 5** del prospetto "Minusvalenze non compensate nell'anno", la differenza tra l'importo di **rigo RT24** e quello di **rigo RT23**. Tali minusvalenze non possono, invece, essere portate in diminuzione delle plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998, indicate nella Sezione I del presente quadro, né delle plusvalenze indicate nella Sezione II-A.

Se il risultato è positivo, e dalla dichiarazione residuano minusvalenze non compensate nelle precedenti sezioni I e II-A, ovvero nella precedente dichiarazione, nel **rigo RT26**, indicare dette minusvalenze (fino a concorrenza dell'importo di **rigo RT25**).

Nel **rigo RT27**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RT25** e quello di **rigo RT26**. Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel prospetto delle "Minusvalenze non compensate nell'anno", suddivise per ciascun periodo d'imposta.

Nel **rigo RT28**, indicare l'imposta sostitutiva a debito, pari al 12,50 per cento dell'importo di **rigo RT27**.

Nel **rigo RT29**, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza dell'importo indicato nel **rigo RT28**. A tal fine si deve tenere conto dell'eccedenza dell'imposta sostitutiva riportata nel rigo RX5, colonna 2, del quadro RX del Modello UNICO 99, al netto dell'importo già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Mod. F24 e al netto degli importi indicati nei **rigi RT8** e **RT19**.

Nel **rigo RT30**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che è pari alla differenza tra l'importo di **rigo RT28** e l'importo di **rigo RT29**.

Nel prospetto relativo alle minusvalenze non compensate nell'anno, vanno indicate, nel **rigo RT31**, separatamente nei relativi campi, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 1995, 1996, 1997, 1998 e dalla presente dichiarazione, che non si sono potute compensare con le plusvalenze dichiarate nelle precedenti Sezioni.

### Riepilogo delle compensazioni

Nel **rigo RT32, colonna 2**, indicare l'ammontare dell'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione e riportata nel rigo RX5, colonna 2, del quadro RX del Modello UNICO 99, specificando nella **colonna 1** la parte di detta eccedenza compensata ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Modello F24.

Nel **rigo RT33**, indicare l'ammontare complessivo dell'imposta sostitutiva a credito risultante dalla somma degli importi dei **rigi RT10, RT21**, nonché dell'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata con il Modello F24 e non utilizzata nel presente quadro. Tale importo deve essere riportato nel quadro RX.

## R6. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO RW

Questo quadro deve essere utilizzato dalle persone fisiche residenti in Italia, le quali, in conformità a quanto previsto nel D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, e modificato dal D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, devono indicare:

- a) i trasferimenti da e verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli effettuati attraverso soggetti non residenti, senza il tramite di intermediari residenti, sia istituzionali che professionali, se l'ammontare complessivo di tali trasferimenti nel corso del periodo di imposta sia stato superiore a lire 20 milioni, pari a euro 10.329,14 (art. 2, comma 1, e art. 5, comma 2). Nell'ammontare complessivo vanno computati tutti i trasferimenti e, quindi, sia quelli verso l'estero che quelli dall'estero.  
L'obbligo riguarda i trasferimenti diversi da quelli relativi a investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria, indipendentemente dalla causale dei trasferimenti stessi e dalle modalità con le quali hanno avuto luogo;
- b) gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, detenuti al termine del periodo di imposta se l'ammontare complessivo di tali investimenti ed attività, al termine del periodo di imposta, risulta superiore a lire 20 milioni, pari a euro 10.329,14 (art. 4, commi 1 e 5). Quest'obbligo sussiste anche se nel corso dell'anno non siano intervenute movimentazioni;
- c) i trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato i suddetti investimenti e attività, se l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, computato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a lire 20 milioni, pari a euro 10.329,14 (art. 4, commi 2 e 5). Quest'obbligo sussiste anche se al termine del periodo d'imposta i soggetti interessati non detengono investimenti all'estero né attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l'estinzione dei rapporti finanziari.

Agli effetti degli obblighi di dichiarazione di cui alle lettere b) e c), si considerano come di fonte estera i redditi corrisposti da soggetti non residenti, nonché i redditi derivanti da beni che si trovano al di fuori del territorio dello Stato (ad es. plusvalenze, canoni di locazione ecc.). Si considerano, in ogni caso, di fonte estera i redditi soggetti alla ritenuta del 12,50 o del 27 per cento ai sensi della disposizione di cui all'art. 26, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari esteri, interessi ed altri proventi dei depositi e conti correnti esteri, interessi e altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992).

L'obbligo di dichiarazione di cui ai precedenti punti b) e c), sussiste in tutti i casi in cui gli investimenti all'estero, le attività estere di natura finanziaria e i trasferimenti sono stati posti in essere attraverso intermediari residenti, attraverso non residenti o in forma diretta, e indipendentemente dalla causa da cui gli stessi traggono origine (donazione, successione ecc.).

Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in lire o in euro utilizzando il cambio indicato dal Decreto 2 febbraio 2000, pubblicato nella G.U. n. 31 dell'8 febbraio 2000.



L'obbligo di dichiarazione sussiste anche nel caso in cui le operazioni siano state poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali in regime di contabilità ordinaria e siano soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali.

Considerato che il modulo RW riguarda la rilevazione su base annua dei trasferimenti da, verso e sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, il quadro RWV deve essere presentato con riferimento all'intero anno solare.

Gli obblighi di dichiarazione non sussistono, invece, per espressa previsione legislativa per i certificati in serie o di massa ed i titoli affidati in gestione o in amministrazione alle banche, alle SIM, alle Società fiduciarie ed agli altri intermediari professionali indicati nell'art. 1 del D.L. n. 167 del 1990, per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualità di controparti, nonché per i depositi ed i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi.

Si precisa che l'esonero dagli obblighi di dichiarazione sussiste anche quando non sia stata esercitata l'opzione di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997.

Nel caso in cui le attività estere di natura finanziaria di cui alla presente dichiarazione abbiano prodotto redditi relativamente ai quali non sussistono le condizioni di esonero, il contribuente dovrà farne oggetto di dichiarazione nella apposita Sezione del quadro RM, secondo le istruzioni ivi fornite.

Si richiama l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'art. 6 del D.L. n. 167 del 1990 innanzi citato, che, ai fini delle imposte sui redditi, prevede la presunzione di fruttuosità, nella misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nei singoli periodi d'imposta, con riguardo alle somme in denaro ai certificati in serie o di massa o ai titoli trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d'imposta.

Se il contribuente è obbligato alla presentazione del modello UNICO, il presente quadro deve essere presentato unitamente a detto modello.

Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi o nel caso di presentazione del mod. 730, il quadro RWV deve essere presentato con le modalità e nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi unitamente al frontespizio del modello UNICO debitamente compilato.

## RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Il riquadro in alto a destra del quadro deve essere compilato indicando il codice fiscale del contribuente.

Il presente quadro si compone di tre sezioni:

- nella **Sezione I** vanno indicati i trasferimenti dall'estero verso l'Italia e dall'Italia verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso non residenti e senza il tramite degli intermediari residenti, per ragioni diverse dagli investimenti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria;
- nella **Sezione II** vanno indicate le consistenze degli investimenti esteri e delle attività finanziarie detenute all'estero al termine del periodo di imposta;
- nella **Sezione III** vanno indicati i flussi dei trasferimenti dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso intermediari residenti, attraverso non residenti ovvero in forma diretta, che nel corso dell'anno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria.

Nella **Sezione I** indicare per ciascuna operazione di trasferimento, i seguenti dati:

- nei **campi 1 e 2**, le generalità complete (cognome e nome, se si tratta di persone fisiche; denominazione, se si tratta di soggetti diversi dalle persone fisiche) del soggetto non residente attraverso il quale è stata effettuata l'operazione;
- nel **campo 3**, il paese estero di residenza del soggetto non residente;
- nel **campo 4**, la tipologia dell'operazione, indicando il **codice 1**, se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia oppure il **codice 2**, se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'Italia verso l'estero;
- nei **campi 5 e 6**, rispettivamente, la descrizione dello Stato estero e il relativo codice, rilevato dall'elenco dei Paesi esteri, riportato nella Tabella "Elenco dei paesi esteri" posta in **Appendice**;
- nei **campi 7 e 8**, il mezzo di pagamento impiegato per l'effettuazione dell'operazione (es.: denaro, assegno bancario, ecc.) indicando nel campo 7 la descrizione in chiaro e nel campo 8 il **codice 1, 2 o 3**, a seconda che il mezzo di pagamento sia rappresentato, rispettivamente, da denaro, assegni bancari, o altri mezzi;
- nel **campo 9**, il codice della causale dell'operazione, rilevato dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata nella Tabella "Tabella codici operazioni con l'estero" posta in **Appendice**;

- nel **campo 10**, la data dell'operazione;
- nel **campo 11**, l'importo dell'operazione. Se le operazioni sono state effettuate in valuta estera, il controvalore in lire degli importi da indicare nel campo 11 è determinato, per il 1999, sulla base dei valori di cambio riportati nel Decreto 2 febbraio 2000, pubblicato nella G.U. n. 31 dell'8 febbraio 2000.

Nella **Sezione II** indicare per ciascuna tipologia di investimento estero e di attività estera di natura finanziaria e distintamente per ciascuno Stato estero, le consistenze dei predetti investimenti ed attività detenuti all'estero al termine del periodo di imposta. In particolare indicare:

- nei **campi 1 e 2**, rispettivamente, la descrizione dello Stato estero e il corrispondente codice, rilevato dall'elenco dei Paesi esteri riportato nella Tabella "Elenco dei paesi esteri" posta in **Appendice**;
- nei **campi 3 e 4**, rispettivamente, la descrizione della causale dell'operazione e il relativo codice, rilevato dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata nella Tabella "Tabella codici operazioni con l'estero" posta in **Appendice**;
- nel **campo 5**, l'importo degli investimenti ed attività suddetti. In proposito si richiama quanto già precisato in riferimento al campo 11 della Sezione I.

Nella **Sezione III** indicare, per ciascuna operazione che ha comportato trasferimenti di denaro, **certificati in serie o di massa o titoli** da, verso e sull'estero, i seguenti dati:

- nei **campi 1 e 2**, rispettivamente, la descrizione dello Stato estero e il relativo codice, rilevato dall'elenco dei Paesi esteri, riportato nella Tabella "Elenco dei paesi esteri" posta in **Appendice**;
- nel **campo 3**, la tipologia dell'operazione indicando il codice:
  - 1**, per i trasferimenti dall'estero verso l'Italia;
  - 2**, per i trasferimenti dall'Italia verso l'estero;
  - 3**, per i trasferimenti dall'estero sull'estero;
- nel **campo 4**, il codice dell'operazione, rilevato dalla tabella dei codici delle operazioni con l'estero, riportata nella Tabella "Tabella codici operazioni con l'estero" posta in **Appendice**;
- nel **campo 5**, gli estremi di identificazione della banca ed il numero di conto utilizzato;
- nel **campo 6**, la data in cui è intervenuta l'operazione;
- nel **campo 7**, l'importo dell'operazione. In proposito si richiama quanto precisato in relazione al campo 11 della Sezione I.

Se il contribuente ha posto in essere una pluralità di operazioni comportanti il trasferimento dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti, in luogo della indicazione delle singole operazioni di trasferimento, il contribuente può limitarsi ad indicare, con riferimento a ciascun conto interessato, l'ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati dall'estero (codice 1), dall'Italia (codice 2) e sull'estero (codice 3), indicandone l'importo nel campo 8 e la tipologia nel campo 3. Infine, nel caso in cui per una stessa operazione di trasferimento intervengano più intermediari menzionati nei primi due commi dell'art. 1 del D.L. n. 167 del 1990, dovrà essere indicato soltanto il numero di conto relativo all'intermediario che per primo è intervenuto nell'operazione di trasferimento verso l'estero e per ultimo nell'operazione di trasferimento verso l'Italia.

Nel caso in cui non fosse sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati richiesti, si dovranno utilizzare altri moduli avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi, riportando la numerazione progressiva nella apposita casella posta nella prima pagina del modulo.

## R7 - QUADRO RH - REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE

### 7.1 Generalità

Il Quadro RH deve essere utilizzato per dichiarare le quote di reddito prodotto in forma associata nell'anno 1999:

- dai soci delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, di fatto, di armamento e di società civili (costituite secondo l'abrogato c.c. del 1885), che abbiano la sede legale, la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività nel territorio dello Stato;
- dagli associati di associazioni, senza personalità giuridica, costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;

- dai collaboratori di imprese familiari;
- dal coniuge che partecipa all'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- dai membri di Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE) residenti nel territorio dello Stato o, se non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Vanno altresì indicati in questo quadro i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi prodotti in forma associata e le indennità conseguite, anche in forme assicurative, a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di detti redditi, salvo che per le indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanenti o da morte di cui all'art. 6, comma 2, del Tuir.

Qualora tra i redditi prodotti in forma associata (società semplici) vi siano redditi soggetti a tassazione separata, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettere da g) a n-bis), del Tuir, questi ultimi debbono essere dichiarati dal socio, dal collaboratore familiare o dal coniuge, proporzionalmente alla propria quota, nel quadro RM. Per i soci di società di persone che esercitano attività commerciali, ivi comprese le aziende coniugali gestite in forma societaria, il regime di tassazione separata si applica con riferimento alle sole ipotesi di cui al comma 1, lett. l), del citato art. 16.

Il presente quadro va utilizzato anche per indicare l'ammontare dei crediti d'imposta e delle ritenute di acconto spettanti ai sopraindicati soggetti.

I crediti per imposte pagate all'estero relative alle quote di redditi prodotti all'estero vanno, invece, indicate nel quadro RN. Per le modalità di calcolo dei crediti per imposte pagate all'estero vedere nell'**Appendice** del Fascicolo 1, la voce omonima.

Si ricorda che:

1. i redditi o le perdite delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, di fatto e di armamento sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Con riguardo alle perdite delle società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale le stesse sono imputate ai soli soci accomandatari. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta. Per le sole associazioni tra artisti e professionisti l'atto o la scrittura può essere redatto anche nel corso del periodo d'imposta o successivamente allo stesso ma non oltre la data di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.

Se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.

Qualora la partecipazione sia stata assunta non a titolo personale ma nell'ambito dell'attività d'impresa, essendo indicata tra le attività relative all'impresa nell'inventario redatto ai sensi dell'art. 2217 del c.c., la quota di reddito o di perdita non va indicata in questo quadro, bensì nei quadri RF o RG;

2. i collaboratori dell'impresa familiare devono compilare il presente quadro solo nel caso in cui l'impresa abbia realizzato un reddito in quanto detti collaboratori, agli effetti sia civili che fiscali, partecipano agli utili ma non alle perdite dell'impresa. Il reddito dell'impresa familiare, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi del titolare, è imputato a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili. Ciascun familiare deve attestare, con la sottoscrizione nel presente quadro, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente;

**ATTENZIONE** Devono essere indicate in questo quadro anche le quote del reddito agrario di spettanza dei collaboratori dell'impresa agricola familiare e la quota di proprietà del reddito dominicale indicata nel quadro dei terreni.

3. i redditi o le perdite dell'azienda coniugale sono imputati a ciascun coniuge, secondo le regole illustrate al punto 1, se l'azienda è gestita in forma societaria, o, al punto 2, se non è gestita in forma societaria. Si ricorda che, in quest'ultimo caso, il reddito da imputare al coniuge è pari al 50 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione del titolare;
4. i redditi o le perdite sono imputati a ciascuno dei membri del Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) nella proporzione prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali.

I dati da indicare nel quadro vanno desunti dal prospetto rilasciato dalla società, dal GEIE, dal titolare dell'impresa familiare e dal coniuge titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria.

## 7.2

### Riquadro identificativo delle società, associazione, impresa familiare, azienda coniugale o GEIE

In alto a destra del modello deve essere indicato il codice fiscale del contribuente.

Nei **rigli** da **RH1** a **RH5** del primo riquadro vanno riportati i seguenti dati relativi alla società, associazione, GEIE, impresa familiare e azienda coniugale alla quale partecipa il dichiarante ovvero al soggetto erogatore dei proventi e indennità di cui all'art. 6, comma 2, del Tuir:

- **colonna 1**, il codice fiscale;
- **colonna 2**, il codice di attività secondo la classificazione delle attività economiche, di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, consultabili presso i competenti uffici finanziari;
- **colonna 3**, il codice 1 o 2 o 3, come di seguito indicato:
  - 1- se trattasi di società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa o azienda coniugale in contabilità ordinaria e/o GEIE;
  - 2- se trattasi di associazioni fra artisti e professionisti e/o società semplici;
  - 3- se trattasi di società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa o azienda coniugale in contabilità semplificata;

Nel caso in cui la società semplice o l'associazione fra artisti e professionisti attribuisca al socio una quota di **reddito** (o perdita) che è stata ad essa imputata da una società in nome collettivo o in accomandita semplice in contabilità ordinaria **ovvero in contabilità semplificata** e/o una quota di reddito (o perdita) diversa da quella precedente, occorre indicare separatamente le quote, attribuendo il codice 1 alla **quota in contabilità ordinaria, il codice 3 alla quota in contabilità semplificata** e/o il codice 2 per altro tipo di reddito attribuito al socio;

- **colonna 4**, il reddito totale o la perdita (preceduta dal segno "meno") della società o dell'associazione (compresa l'azienda coniugale gestita in forma societaria) o del GEIE o il reddito dell'impresa familiare o dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria, come risulta dal prospetto rilasciato ai soci, associati o collaboratori;
- **colonna 5**, la parte di reddito indicato in colonna 4 che fruisce della tassazione agevolata ai fini DIT, di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 466;
- **colonna 6**, la parte di reddito, indicato in colonna 4, assoggettabile ad aliquota ridotta ai sensi dell'art. 2, commi da 8 a 11, legge 13 maggio 1999, n. 133.

**ATTENZIONE** Nella **colonna 7** deve essere barrata la casella nel caso in cui si dichiarino perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali o dalla partecipazione in società commerciali in contabilità ordinaria, le cui eccedenze non compensate con i relativi redditi possono essere computate in diminuzione del reddito d'impresa dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo. Al riguardo, si fa presente che detta possibilità è consentita per le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta, per effetto della disposizione introdotta nel comma 3 dell'art. 8 del Tuir, dall'art. 8 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 (vedere in **Appendice** la voce "Perdite riportabili senza limiti di tempo").

## 7.3

### Determinazione del reddito

Nei **rigli** da **RH1** a **RH5** del secondo riquadro va indicato in:

- **colonna 8**, la quota di reddito o perdita (preceduta dal segno "meno") attribuita al dichiarante;
- **colonna 9**, la parte di reddito indicato in colonna 8 che fruisce della agevolazione DIT, di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 466. Si precisa che non deve essere indicato alcun importo nell'ipotesi in cui il contribuente non intenda fruire della predetta agevolazione;
- **colonna 10**, la differenza tra l'importo di colonna 8 e quello di colonna 9;
- **colonna 11**, la parte di reddito, indicato in colonna 8, assoggettabile ad aliquota del 19% ai sensi dell'art. 2, commi da 8 a 11, legge 13 maggio 1999, n. 133. **Si precisa che non deve essere indicato alcun importo nell'ipotesi in cui il contribuente non intenda fruire della predetta agevolazione;**
- **colonna 12**, la quota di reddito "minimo" derivante dalla partecipazione in società considerate non operative ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, quale risulta dal prospetto rilasciato dalle stesse società. Tale colonna deve essere compilata nel caso in cui la quota di reddito attribuita ai soci, indicata nella colonna 8, sia pari o superiore alla quota di reddito "minimo". **Si ricorda che detto reddito "minimo" non può essere compensato con perdite d'impresa in contabilità ordinaria di esercizi precedenti;**
- **colonna 13**, la quota delle ritenute di acconto imputate al dichiarante.

Nel **riglio RH6**, va indicata la somma degli importi indicati nei rigli da RH1 a RH5. Il totale delle ritenute indicate in colonna 13 deve essere riportato, unitamente alle altre ritenute di acconto, nel **riglio RN22** del quadro RN.

**ATTENZIONE** L'importo indicato nel rigo RH6, colonna 9, relativo al reddito agevolato ai fini DIT deve essere riportato nel rigo RJ17, del quadro RJ per la determinazione del reddito agevolato DIT.

**ATTENZIONE** L'importo indicato al rigo RH6, colonna 11, corrisponde al reddito assoggettabile ad aliquota del 19 per cento. Prima di indicare il totale di colonna 11, si vedano le istruzioni per la compilazione dei rigi RH7 e RH12. L'importo indicato nel rigo RH6, colonna 11, deve essere riportato nel rigo RN1, colonna 2, del quadro RN per la determinazione del reddito agevolato ai sensi dell'art. 2, commi da 8 a 11, della legge n. 133 del 1999.

Nel **rigo RH7**, va indicata la somma degli importi positivi di **colonna 10**, rigi da RH1 a RH5, derivanti dalla partecipazione in imprese familiari, aziende coniugali, società di persone e assimilate esercenti attività d'impresa o GEIE, in regime di contabilità ordinaria e/o semplificata (**codice 1 e 3**), diminuito delle perdite di **colonna 10** derivanti dalla partecipazione nei soggetti dello stesso tipo in contabilità ordinaria (**codice 1**).

Se il risultato è negativo, indicare zero e riportare l'importo nel rigo **RH19**, campo 5, ovvero nel rigo **RH20**, se trattasi di perdite riportabili senza alcun limite di tempo, del prospetto delle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno (vedere in **Appendice** la voce "Perdite di impresa in contabilità ordinaria"). Qualora il socio abbia anche redditi o perdite d'impresa risultanti dal quadro RF che possono essere rispettivamente compensati o sommati a dette perdite di partecipazione, i rigi RH19 o RH20 non vanno compilati, poiché i relativi importi debbono essere riportati nel corrispondente prospetto del quadro RS. **Inoltre, in colonna 11 del rigo RH6 va indicato "zero" in quanto non è emerso alcun reddito da assoggettare ad aliquota ridotta in applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 2, commi da 8 a 11, della legge n. 133 del 1999.**

Se l'importo di rigo RH7 è di segno positivo, nel **rigo RH8** va indicato l'importo delle perdite d'impresa derivanti dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità ordinaria (dal quadro RF), fino a concorrenza dell'importo di rigo RH7.

Nel **rigo RH9**, va indicata la differenza fra rigo RH7 e rigo RH8.

Nel **rigo RH10**, va indicata, fino a concorrenza del rigo RH9, l'eventuale eccedenza di perdite d'impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti (non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa dell'anno).

**ATTENZIONE** Qualora sia stata compilata la colonna 12, nel rigo RH10 indicare le perdite d'impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti (non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa dell'anno) fino a concorrenza della differenza, se positiva, fra l'importo di rigo RH9 e quello indicato nella colonna 12 di rigo RH6, in quanto per effetto dell'art. 30, comma 3, lett. c), ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le perdite di esercizi precedenti possono essere computate in diminuzione solo per la parte di reddito eccedente quello minimo determinato ai sensi del predetto art. 30.

L'eventuale eccedenza di perdite d'impresa in contabilità ordinaria di esercizi precedenti, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa, va indicata nei corrispondenti campi del rigo RH19 ovvero nel rigo RH20 del Prospetto delle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno.

Nel **rigo RH11** vanno indicate le perdite derivanti dalle partecipazioni in società di persone esercenti attività commerciali in contabilità semplificata (codice 3).

**Nel rigo RH12 va indicata la differenza tra l'importo di rigo RH9 e quelli di rigo RH10 e RH11. Se tale differenza è negativa, in colonna 11 del rigo RH6 va indicato "zero" in quanto non è emerso alcun reddito d'impresa da assoggettare ad aliquota ridotta in applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 2, commi da 8 a 11, della legge n. 133 del 1999. Se tale differenza è positiva, in colonna 11 del rigo RH6, va riportato il minore importo tra quanto indicato nel rigo RH12 e quanto risultante dalla somma degli importi di colonna 11.**

Nel **rigo RH13**, va indicato il reddito (o la perdita, preceduta dal segno meno) derivante dalla partecipazione in società semplici o in associazioni fra artisti e professionisti.

Nel **rigo RH14**, va indicata la somma algebrica dei rigi RH12 e RH13, il cui importo va riportato, unitamente agli altri redditi, nel **rigo RN1, colonna 3, del Quadro RN.**

**7.4****Altri dati**

Il socio, il coniuge, il collaboratore familiare o l'associato, percettori di redditi di partecipazione da impresa minore di cui all'art. 79 del Tuir o da lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1, devono indicare nel **rigo RH15**, l'importo di tale reddito, al fine di calcolare correttamente la detrazione di cui all'art. 13, comma 3, del Tuir.

Nel **rigo RH16**, vanno indicati: in **colonna 1**, i crediti d'imposta sui dividendi e, in **colonna 2**, l'ammontare di quelli riferibili agli utili derivanti da dividendi distribuiti da società "figlie" comunitarie di cui all'art. 96-bis del Tuir. La somma di tali importi va riportata nei righe **RN2** e **RN19** del **Quadro RN**.

Nel **rigo RH17**, va indicato l'importo del credito di imposta limitato (vedere nell'**Appendice** la voce "Crediti di imposta sui dividendi").

Nel **rigo RH18**, vanno indicati gli altri crediti d'imposta tra i quali:

- il credito d'imposta attribuito al socio, derivante dalla distribuzione della riserva derivante dalla regolarizzazione della situazione patrimoniale, effettuata dalla società partecipata, ai sensi dell'art. 2, commi 141 e 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- il credito d'imposta previsto dall'art. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990, e dall'art. 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione venga distribuito ai soci.

Detti crediti vanno riportati nel rigo **RN21** del **Quadro RN**.

**7.5****Perdita d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno**

Nel **rigo RH19**, va indicata la parte delle perdite dei soci di società in nome collettivo e/o in accomandita semplice in contabilità ordinaria, derivanti dalla partecipazione nelle società stesse, corrispondenti alle quote di partecipazione agli utili non compensate nell'anno (vedi in **Appendice** la voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria").

Nei **campi da 1 a 5** devono essere indicate le perdite dei rispettivi periodi di imposta non compensate.

Si ricorda che le eccedenze di perdite potranno essere dedotte dal reddito d'impresa derivante dall'esercizio di imprese commerciali e da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice dei periodi d'imposta successivi nel modo seguente:

- fino al 2000 per l'eccedenza relativa al 1995;
- fino al 2001 per l'eccedenza relativa al 1996;
- fino al 2002 per l'eccedenza relativa al 1997;
- fino al 2003 per l'eccedenza relativa al 1998;
- fino al 2004 per l'eccedenza relativa al 1999.

Nel **rigo RH20** vanno indicate le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta non compensate nell'anno.

**ATTENZIONE** *I soci di società in nome collettivo e/o in accomandita semplice che, oltre alle perdite suindicate, conseguono redditi (o perdite) in imprese commerciali, non devono compilare il presente prospetto, ma quello corrispondente contenuto nel Quadro RS.*

**R8. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RR****8.1****Generalità**

Il presente quadro deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nonché dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335 per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti all'INPS.

## 8.2

### Sezione I - Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti

La presente sezione deve essere compilata, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, dai titolari di imprese artigiane e commerciali e dai soci titolari di una propria posizione assicurativa tenuti al versamento dei contributi previdenziali, sia per se stessi, sia per le altre persone che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa (familiari collaboratori). Sono esonerati dalla compilazione della sezione i soggetti che, pur avendo presentato domanda di iscrizione all'INPS, non hanno ancora ricevuto comunicazione dell'avvenuta iscrizione con conseguente attribuzione del "codice azienda".

La base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali è costituita, per ogni singolo soggetto iscritto alla gestione assicurativa, dalla totalità dei redditi d'impresa dichiarati ai fini Irpef per l'anno 1999 con un minimo di L. 22.351.888 (pari a euro 11.543,79) (reddito minimale) ed un massimo di L. 108.800.000 (pari a euro 55.777,35), entrambi rapportabili a mesi in caso di attività che non copre l'intero anno, sia per la Gestione degli Artigiani e sia per quella dei Commercianti. Il massimale per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, iscritti a decorrere dal 1° gennaio 1996, è pari a L. 141.991.000 (pari a euro 73.332,23). Quest'ultimo massimale non può essere rapportato ai mesi di attività. Qualora nel corso dell'anno si verifichi un trasferimento dalla gestione commercianti alla gestione artigiani o viceversa, devono essere compilati due distinti quadri, ognuno riferito alla singola gestione.

Per la determinazione dei contributi dovuti devono essere applicate le seguenti aliquote:

- per la Gestione Artigiani:
  - 16 per cento sul reddito minimale e sui redditi compresi tra L. 22.351.889 (pari a euro 11.543,79) e L. 65.280.000 (pari a euro 33.714,31);
  - 17 per cento per i redditi compresi tra L. 65.280.001 (pari a euro 33.714,31) e L. 108.800.000 (pari a euro 55.777,35);
  - (L. 141.991.000 (pari a euro 73.332,23) per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995);
- per la Gestione Commercianti:
  - 16,39 per cento sul reddito minimale e sui redditi compresi tra L. 22.351.889 (pari a euro 11.543,79) e L. 65.280.000 (pari a euro 33.714,31);
  - 17,39 per cento per i redditi compresi tra L. 65.280.001 (pari a euro 33.714,31) e L. 108.800.000 (pari a euro 55.777,35);
  - (L. 141.991.000 (pari a euro 73.332,23) per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995).

Ai fini della compilazione della sezione, il titolare dell'impresa dovrà determinare separatamente i dati relativi a ciascun soggetto iscritto alla gestione assicurativa (imponibile, contributi).

Gli importi devono essere arrotondati alle mille lire inferiori o superiori, secondo le regole della dichiarazione.

## 8.3

### Come si compila la sezione

Nel **rigo RR1** riportare il codice azienda attribuito dall'INPS (8 caratteri numerici e 2 alfabetici), indicato sulla lettera di accompagnamento dei modelli di pagamento F24, alla voce CODICE AZIENDA.

Nel caso in cui il contribuente svolga l'attività di affittacamere barrare la relativa casella.

Il **rigo RR2** è riservato all'indicazione dei dati contributivi del titolare dell'impresa.

Nei righe da RR2 a RR8 di questa sezione devono essere riportati:

- a **colonna 1**, il codice fiscale di ognuno dei componenti il nucleo aziendale (ad esclusione di quello del titolare);
- a **colonna 2**, barrare la casella se trattasi di lavoratore privo di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, iscritto a decorrere dal 1° gennaio 1996;
- nelle **colonne 3 e 4**, il periodo per il quale sono dovuti i contributi relativi al 1999 indicandone l'inizio e la fine (ad es. per l'intero anno, da 01 a 12; in caso di decorrenza dell'iscrizione dal mese di maggio, da 05 a 12, ecc.);
- a **colonna 5**, uno dei codici sottoelencati relativi alle eventuali agevolazioni contributive (riduzioni) riconosciute dall'INPS:
  - A Art. 59, comma 15, L. 449/97. Riduzione del 50% dei contributi IVS dovuti dai pensionati ultrasessantacinquenni;

- B Art. 1, c. 7, L. 233/90. Riduzione di tre punti dell'aliquota contributiva IVS per i collaboratori di età inferiore a 21 anni (ad es. l'aliquota del 17 si riduce al 14);
- C Art. 4, comma 16, L. 449/97. Sospensione del pagamento del 50% dei contributi dovuti dai soggetti di età inferiore ai 32 anni, iscritti per la prima volta alle Gestioni nell'anno 1998;
- D Art. 3, comma 9, L. 448/98. Riduzione del pagamento del 50% dei contributi dovuti dai soggetti di età inferiore ai 32 anni, iscritti per la prima volta alle Gestioni nell'anno 1999;
- E Qualora spettino contemporaneamente, oltre alla riduzione prevista al punto B, una delle riduzioni di cui ai punti C e D.

Se nel corso dell'anno si modifica il diritto alle agevolazioni contributive sopra elencate, dovranno essere compilati distinti righi relativi ai periodi di validità delle agevolazioni. Qualora la modifica riguardi il titolare, nell'ulteriore rigo dovrà essere indicato il codice fiscale dello stesso;

- nelle **colonne 6 e 7**, il periodo di spettanza delle riduzioni (ad es. per l'intero anno dal 01 al 12);
- a **colonna 8**, i redditi di impresa 1999, così come attribuiti ai singoli iscritti, assoggettabili a contribuzione ai sensi dell'art. 3-bis della L. 14 novembre 1992, n. 438. Qualora il reddito d'impresa sia di importo inferiore al minimale di reddito imponibile (ad esclusione di quello derivante dall'attività di affittacamere), in tale colonna va indicato l'importo corrispondente al predetto minimale. Nel caso di attività svolta per parte dell'anno, va indicato il reddito effettivamente percepito, fermi restando il minimale ed il massimale di reddito imponibile, rapportati ai singoli mesi di attività. Il rapporto ai mesi non si applica per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Coloro che svolgono l'attività di affittacamere devono indicare, comunque, il reddito effettivamente percepito;
- a **colonna 9**, l'importo complessivo dei contributi IVS dovuti per l'anno 1999, al netto di eventuali riduzioni indicate a colonna 5 e di eventuali oneri accessori richiesti dall'INPS;
- a **colonna 10**, va indicato il contributo per le prestazioni di maternità (pari a lire 18.936 annue ed a lire 1.578 mensili ovvero a euro 9,78 e a euro 0,81);
- a **colonna 11**, l'importo complessivo dei contributi dovuti (somma degli importi indicati a colonna 9 e a colonna 10).

Nei **rigi da RR9 a RR15** devono essere indicati i dati che consentono la determinazione complessiva dei contributi dovuti o delle somme risultanti a credito. In particolare, indicare:

- nel **rigo RR9** il totale dei contributi determinato sommando gli importi indicati nella colonna 11;
- nel **rigo RR10** l'ammontare complessivo dei versamenti effettuati per l'anno 1999 (contributi in scadenza trimestrale, primo e secondo acconto 1999) al netto di eventuali oneri accessori relativi al 1999;
- nel **rigo RR11** vanno indicati gli importi relativi alle quote associative o ad eventuali oneri accessori;
- nel **rigo RR12** i contributi sul minimale relativi all'anno 1999 i cui termini di versamento non sono ancora scaduti all'atto della presentazione del modello UNICO 2000 (emissioni di modelli di pagamento per nuove iscrizioni successive al mese di maggio 1999) al netto di eventuali oneri accessori relativi al 1999;
- nel **rigo RR13** l'importo dell'eventuale credito contributivo determinatosi in riferimento all'anno 1997 e portato in diminuzione dei contributi dovuti per l'anno 1999 (autoconguaglio);
- nel **rigo RR14** l'eccedenza dei contributi derivante dalla precedente dichiarazione;
- nel **rigo RR15** la somma degli importi compensati con mod. F24 riferiti all'importo esposto come eccedenza nella precedente dichiarazione;
- nel **rigo RR16** l'importo dell'eventuale credito contributivo determinatosi in riferimento all'anno 1998 e portato in diminuzione dei contributi dovuti per l'anno 1999 (autoconguaglio);

Al fine di determinare i contributi a debito o a credito, effettuare la seguente operazione:

$$RR9 - RR10 - RR12 - RR13 - RR14 + RR15.$$

Se il risultato di tale operazione è uguale o maggiore di zero, indicare il corrispondente importo nel **rigo RR17**; se invece, risulta inferiore a zero, indicare il corrispondente importo nel **rigo RR18**.

Qualora i rigi previsti nella sezione I del quadro RR non fossero sufficienti per indicare tutti i collaboratori, il contribuente dovrà utilizzare un ulteriore modulo, compilando i rigi da RR9 a RR18 solo nel primo quadro.



## 8.4

## Sezione II - Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell'Inps

La presente sezione deve essere compilata dai lavoratori autonomi che svolgono attività di cui all'art. 49, comma 1, del Tuir, tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335.

Si precisa, al riguardo, che non sono tenuti all'iscrizione alla gestione separata istituita presso l'INPS e, quindi, alla compilazione del presente quadro, i professionisti già assicurati ad altre casse professionali, relativamente ai redditi assoggettati a contribuzione presso le casse stesse, e coloro che, pur producendo redditi di lavoro autonomo, siano assoggettati, per l'attività professionale, ad altre forme assicurative (ad esempio, ostetriche iscritte alla gestione dei commercianti, lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS, ecc.).

La base imponibile è rappresentata dal reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo all'anno cui la contribuzione si riferisce.

Per l'anno 1999 il contributo, entro il massimale di L. 141.991.000 (pari a euro 73.332,23), deve essere calcolato applicando all'imponibile le seguenti aliquote:

- 12 per cento per i professionisti iscritti esclusivamente alla gestione separata;
- 10 per cento per i professionisti pensionati o per i quali sia in atto un diverso rapporto assicurativo-contributivo derivante, ad esempio, da un concomitante rapporto di lavoro subordinato.

Nel **rigo RR19** devono essere riportati i seguenti dati:

- a **colonna 1**, il reddito imponibile sul quale è stato calcolato il contributo, eventualmente ridotto entro il limite del massimale;
- nelle **colonne 2 e 3**, il periodo in cui è stato conseguito il reddito nella forma "dal mese" e "al mese";
- a **colonna 4**, l'aliquota applicata;
- a **colonna 5**, il contributo dovuto: moltiplicare il reddito imponibile di colonna 1 per l'aliquota di colonna 4;
- a **colonna 6**, il contributo versato.

Qualora si modifichi in corso d'anno la misura dell'aliquota contributiva da applicare (dal 12% al 10% o viceversa) per l'inizio, ad esempio, di un concomitante rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal mese di maggio, devono essere compilati sia il **rigo RR19** sia il **rigo RR20**. Proseguendo nell'esempio, nel rigo RR19 sarà indicato il reddito imponibile del primo periodo dell'anno nel quale non vi era altro rapporto di lavoro, nella misura di 4/12 del reddito annuo, il periodo di riferimento, da 01 a 04, l'aliquota, nella misura del 12%.

Nel **rigo RR20** saranno riportati l'imponibile relativo alla restante parte dell'anno, nella misura di 8/12 del reddito annuo, il periodo di riferimento, da 05 a 12 e l'aliquota, nella misura del 10%. Nel caso in cui il reddito conseguito sia superiore a L. 141.991.000 (pari a euro 73.332,23), ai fini della determinazione delle due diverse basi imponibili, detta somma sarà rapportata a mese e moltiplicata per i mesi di ciascun periodo. Nell'esempio, il reddito da indicare nei rigi RR19 ed RR20 sarà pari, rispettivamente, a L. 47.330.000 (pari a euro 24.443,90) ed a L. 94.661.000 (pari a euro 48.888,33).

Si evidenzia che in caso di attività che non si protrae per l'intero anno i contributi sono comunque dovuti entro il predetto massimale di L. 141.991.000 (pari a euro 73.332,23).

Nel **rigo RR21** riportare il totale dei contributi dovuti e degli acconti versati indicati rispettivamente nelle colonne 5 e 6.

Nel **rigo RR22** riportare il credito da utilizzare in compensazione risultante dalla precedente dichiarazione (rigo RX6 col. 2 del mod. UNICO 99).

Nel **rigo RR23** riportare la somma degli importi compensati con il mod. F24 riferiti all'importo esposto come eccedenza nella precedente dichiarazione.

Nel **rigo RR24** riportare l'importo dell'eventuale credito contributivo determinatosi in riferimento all'anno 1998 e portato in diminuzione dei contributi dovuti per l'anno 1999 (autoconguaglio). Al fine di determinare i contributi a debito o a credito, effettuare la seguente operazione:

RR21 col. 5 - RR21 col. 6 - RR22 + RR23.

Se il risultato di tale operazione è uguale o maggiore di zero, indicare il corrispondente importo nel **rigo RR25**; se invece, risulta inferiore a zero, indicare il corrispondente importo nel **rigo RR26**.

Qualora i rigi previsti nella sezione II del quadro RR non fossero sufficienti per indicare tutti i periodi con diversa aliquota, il contribuente dovrà utilizzare un secondo modulo, compilando i **rigi da RR21 a RR26** solo nel primo quadro.

## APPENDICE - fascicolo 2

### ■ Altri redditi di lavoro autonomo

Il comma 2 dell'art. 49 del Tuir elenca nelle lettere da a) a f), gli altri redditi di lavoro autonomo, diversi da quelli derivanti dall'esercizio di un'arte o professione. Si tratta dei:

a) redditi derivanti:

- dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica salvo che rientrino nell'oggetto proprio dell'attività (compensi percepiti da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di sindaco o revisore ricoperto in società o enti);
- dalla collaborazione a riviste, giornali, enciclopedie e simili quando l'oggetto della prestazione è una collaborazione generica (ad es.: la composizione e correzione di bozze, la redazione di informative);
- dalla partecipazione a collegi e commissioni, se non classificabili quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Rientrano tra questi ultimi i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività:
  - non rientranti nell'oggetto dell'arte o della professione esercitata dal contribuente;
  - di natura intrinsecamente artistica o professionale;
  - svolti senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto;
  - svolti nel quadro di un rapporto unitario e continuativo;
  - svolti senza impiego di mezzi organizzati;
  - con retribuzione periodica e prestabilita.

La mancanza di uno solo dei requisiti sopra citati non consente la classificazione del reddito tra quelli di collaborazione coordinata e continuativa bensì, a seconda dei casi, tra i redditi derivanti dall'esercizio di un'arte o professione (da indicare nel quadro RE, sezione I) o tra i redditi di lavoro autonomo occasionale (da indicare nel quadro RL);

b) redditi derivanti dall'utilizzazione economica, da parte dell'autore o dell'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, ad eccezione del caso in cui non siano conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali. Rientrano, quindi, tra i diritti d'autore le collaborazioni rese a giornali, riviste, enciclopedie e simili che hanno per oggetto la cessione di un'opera dell'ingegno tutelata dalle norme sul diritto d'autore;

c) redditi derivanti dalla partecipazione agli utili in forza di contratti di associazione in partecipazione o di contratti di cointeressenza agli utili, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;

d) redditi derivanti dalle partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;

e) indennità derivanti dalla cessazione di rapporti di agenzia;

f) redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali.

### ■ Ammortamento degli immobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni

Il regime di deducibilità degli ammortamenti dei beni immobili strumentali per l'esercizio di arti o professioni è diverso a seconda della data di acquisto dell'immobile. Specificamente:

- per gli immobili acquistati o costruiti dal 15 giugno 1990 non è ammessa la deducibilità delle quote di ammortamento; per gli stessi non è, peraltro, più consentita, dall'anno 1993, la deducibilità di una somma pari alla rendita catastale;
- per gli immobili acquistati o costruiti sino al 14 giugno 1990 è consentita la deduzione di quote annuali di ammortamento; per gli immobili acquistati o costruiti prima del 1° gennaio 1985, ai fini del computo del periodo di ammortamento, si deve aver riguardo alla data dell'acquisto o della costruzione, tenuto conto, peraltro, che non sono deducibili le quote annuali di ammortamento maturate prima del 1° gennaio 1985.

La quota di ammortamento va calcolata sul costo di acquisto o di costruzione se l'immobile è stato edificato direttamente dall'esercente l'arte o professione, aumentato delle spese incrementative, se sostenute e debitamente documentate.

### ■ Calcolo delle plusvalenze

Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e delle indennità di esproprio e simili, il costo di acquisto deve essere prima aumentato di tutti gli altri costi inerenti e poi rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Al costo così determinato e rivalutato va poi sommata l'eventuale Invim pagata. Se si tratta di terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, o in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente, dell'Invim e dell'imposta di successione pagate, senza operare alcuna rivalutazione sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo.

### ■ Calcolo del credito d'imposta limitato sui dividendi

Ai sensi dell'art. 11, comma 3-bis, del TUIR, il credito d'imposta spetta in misura limitata per

gli utili, compresi quelli derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, indicati nel punto 8 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

Il suddetto credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente a compensazione della quota dell'imposta netta afferente i dividendi per cui è attribuito e comunque in misura non superiore al 58,73 per cento dei dividendi stessi. Il suo impiego non può in ogni caso generare una eccedenza di imposta suscettibile di essere chiesta a rimborso o a compensazione delle imposte dovute per i periodi d'imposta successivi. Pertanto, tale credito va utilizzato con precedenza rispetto agli altri crediti d'imposta.

Il contribuente può, tuttavia, rinunciare all'utilizzo del credito d'imposta, non computandolo né in aumento del reddito complessivo né in detrazione dall'imposta.

Ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante deve essere applicata la seguente formula:

$$\frac{\text{Ammontare del dividendo} + \text{credito d'imposta (58,73\%)}}{\text{Reddito complessivo di cui al rigo RN1 colonna 3} + \text{crediti d'imposta sui dividendi di cui al rigo RN2}}$$

Il risultato così ottenuto deve essere moltiplicato per l'imposta netta di cui al rigo RN18.

Se la quota d'imposta netta che risulta da tale formula è inferiore al credito d'imposta limitato, l'ammontare di tale credito non può in ogni caso essere superiore alla predetta quota d'imposta netta.

Si fornisce qui di seguito un esempio espresso in lire:

Dividendi per i quali spetta il credito d'imposta in misura intera	2.000.000
Dividendi per i quali spetta il credito d'imposta in misura limitata	1.000.000
Altri redditi compresi nel reddito complessivo	<u>20.000.000</u>
Reddito complessivo indicato nel rigo RN1, colonna	3 23.000.000
Credito d'imposta complessivo indicato nel rigo RN2 (3.000.000 x 0,5873)	1.762.000
Reddito imponibile, rigo RN5 col.3	24.762.000
Imposta lorda, rigo RN6 col.3	5.362.000
Totale detrazioni, rigo RN17	1.500.000
Imposta netta, rigo RN18	3.862.000

Credito d'imposta limitato =

$$3.862.000 \times \frac{1.000.000 + 587.000}{23.000.000 + 1.762.000} =$$

= 248.000

In tal caso l'importo del credito limitato utilizzabile è pari a 248.000.

■ **Credito d'imposta sui dividendi**

Per quanto concerne il credito d'imposta sui dividendi si precisa che:

- a) il credito compete nella misura del 58,73 per cento degli utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;
- b) il credito compete nella misura di nove decimesimi (pari al 56,25 per cento) degli utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), del Tuir, entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 e da enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. b), del Tuir, dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988 ed entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;
- c) il credito compete nella misura del 25 per cento degli utili derivanti dalla distribuzione di riserve e fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L. 29 dicembre 1990, n. 408, o ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2 e 4 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;
- d) il credito d'imposta compete in misura limitata per gli utili, compresi quelli derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, ai sensi dell'art. 11, comma 3-bis, del Tuir;
- e) il credito d'imposta non compete:
  - per gli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. b), del Tuir prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988;
  - per gli utili distribuiti da enti non commerciali residenti e da società ed enti non residenti;
  - per gli utili percepiti dall'usufruttuario quando la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto è stata posta in essere da soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia;
  - per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto delle partecipazioni, con riguardo ai soggetti che le acquistano dai fondi comuni d'investimento mobiliare o dalle società a capitale variabile (Sicav).

■ **Credito per le imposte pagate all'estero**

Nel rigo **RN20** va indicato:

- l'ammontare del credito per le imposte pagate all'estero sui redditi esteri indicati ai quadri RC, RE, RF, RG, RI, RL ed RM (per i

soli redditi per i quali si è optato per la tassazione ordinaria);

- la quota di spettanza dell'imposta estera pagata sui redditi esteri dai soggetti di cui all'art. 5 del Tuir e dai GEIE, cui il dichiarante partecipa, così come risulta dall'apposito prospetto rilasciato dai citati soggetti.

In apposita distinta da conservare ed esibire o trasmettere a richiesta degli Uffici, devono essere evidenziati separatamente per ogni Stato estero:

- l'ammontare dei redditi prodotti all'estero;
- l'ammontare delle imposte pagate all'estero in via definitiva nell'anno 1999, relative ai redditi 1999;
- l'eventuale minore reddito estero del 1999 cui l'imposta si riferisce;
- la misura massima del credito d'imposta, determinato, per effetto dell'articolo 15 del Tuir, nel modo seguente:

$$\text{Credito d'imposta} = \frac{\text{Reddito estero} \times \text{imposta}}{\text{Reddito complessivo (RN1, colonna 3)}} + \text{credito d'imposta sui dividendi}$$

Credito d'imposta = lorda italiana (rigo RN6, col. 6)

Se nella compilazione dei quadri **RF, RG, RH e RD** risultano eccedenze di perdite in contabilità ordinaria di precedenti periodi d'imposta, ai soli fini del calcolo del credito d'imposta, il reddito complessivo da indicare al denominatore del rapporto deve essere quello di rigo **RN1**, colonna 3, aumentato delle eccedenze di cui sopra. In tal caso l'imposta italiana cui si applica il rapporto deve essere rideterminata con riferimento al reddito di rigo **RN1**, colonna 3, aumentato delle eccedenze stesse (art. 5 del D.P.R. n. 42 del 4 febbraio 1988).

Resta fermo che l'ammontare complessivo del credito per le imposte pagate all'estero non può eccedere l'imposta netta dovuta in Italia. Ai fini della determinazione del credito vanno considerate esclusivamente le imposte pagate nel 1999 in via definitiva, non suscettibili di modificazioni a favore del contribuente né di rimborsi, e quindi con esclusione delle imposte pagate in acconto, in via provvisoria e in genere di quelle per le quali è previsto il conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale.

Può perciò accadere che nel 1999 sia stata pagata in via definitiva una imposta corrispondente ad una parte soltanto dei redditi esteri dichiarati, oppure che non sia stata pagata alcuna imposta. In tali casi, fermo restando che i redditi esteri conseguiti nell'anno devono comunque essere dichiarati nel loro intero ammontare, l'imposta estera in tutto o in parte non pagata potrà essere portata in detrazione nella dichiarazione dell'anno in cui sarà avvenuto il pagamento in via definitiva.

Se nel 1999 sono stati effettuati pagamenti in via definitiva o hanno acquistato nello stesso anno il carattere della definitività pagamenti effettuati negli anni precedenti per imposte relative ai redditi prodotti all'estero compresi nel-

le dichiarazioni presentate per gli stessi anni, i relativi importi dovranno essere indicati separatamente nella anzidetta distinta.

Si sottolinea infine che con alcuni paesi, con i quali sono in vigore convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, è prevista una clausola particolare per cui, se lo Stato estero ha esentato da imposta in tutto o in parte un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il contribuente residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (imposta figurativa)(cfr. ad esempio art. 24, paragrafo 3, Convenzione con l'Argentina, o art. 23, paragrafo 3, Convenzione con il Brasile).

Il contribuente deve conservare la documentazione fiscale da cui risultino l'ammontare del reddito prodotto e le imposte ivi pagate in via definitiva in modo da poterla esibire o trasmettere a richiesta degli uffici finanziari.

■ **Esercizio di arti e professioni**

L'art. 49, comma 1, del Tuir definisce redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall'esercizio di arti o professioni, cioè dall'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo non rientranti tra quelle imprenditoriali, anche se esercitate in forma associata.

Il requisito della professionalità sussiste quando il soggetto pone in essere una molteplicità di atti coordinati e finalizzati verso un identico scopo con regolarità, stabilità e sistematicità. L'abitudine si diversifica dalla occasionalità in quanto quest'ultima implica attività episodiche, saltuarie e comunque non programmate. Tale differenza è fondamentale per distinguere i redditi di lavoro autonomo abituale, che vanno dichiarati nel quadro RE, sezione I, dai redditi di lavoro autonomo occasionali, che, essendo qualificati redditi diversi, vanno dichiarati nel quadro RL.

■ **Lottizzazione**

Questa voce interessa, in particolare, i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. a), del Tuir.

Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall'art. 8 della L. 6 agosto 1967, n. 765, che ha sostituito i primi due commi dell'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967 con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici, in sede di istruzioni alle disposizioni di cui alla citata L. n. 765 del 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle opere di ur-

banizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.

Assume rilievo, ai fini della normativa in esame, ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione d'opere per l'edificabilità di terreni, anche se realizzata al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici.

A tal fine si richiama l'art. 18 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, che definisce lottizzazione qualsiasi trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni anche quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

### ■ Parametri presuntivi di ricavi e compensi

I parametri approvati con il D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997 per effetto delle disposizioni previste dall'art. 3, comma 125, ultimo periodo, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere utilizzati per l'accertamento previsto dall'art. 3, comma 181, della L. n. 549 del 1995, (richiamato dall'art. 3, comma 126, della citata L. n. 662 del 1996) dei ricavi di cui all'art. 53 del Tuir, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo, e dei compensi di cui all'art. 50, comma 1, del Tuir, relativi al periodo di imposta 1999 nei confronti dei contribuenti esercenti attività d'impresa per le quali non risultano approvati gli studi di settore ovvero, ancorché approvati, operano condizioni di inapplicabilità, non estendibili ai parametri, individuate nei decreti di approvazione degli stessi studi di settore.

I contribuenti che intendono evitare tale tipo di accertamento possono adeguare, senza applicazione di sanzioni, i propri ricavi e compensi utilizzando gli appositi righi.

Qualora, a seguito di tale adeguamento, l'ammontare dei ricavi o compensi relativi all'anno 1999 superi i limiti previsti per la tenuta della contabilità semplificata (360 milioni, pari a euro 185.924,48, e un miliardo di lire, pari a euro 516.456,90), per il periodo di imposta successivo non sorge l'obbligo di osservare gli adempimenti previsti per il regime ordinario di contabilità.

Per conoscere l'ammontare dei ricavi e dei compensi presunti sulla base dei parametri, i contribuenti possono rivolgersi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria o utilizzare i supporti magnetici contenenti i programmi necessari per il calcolo dei predetti ricavi e compensi, gratuitamente distribuiti dalla stessa Amministrazione finanziaria anche tramite le associazioni di categoria e gli ordini professionali. Tali programmi sono disponibili anche su Internet al sito del Ministero delle finanze all'indirizzo "[www.finanze.it](http://www.finanze.it)".

Nel prodotto informatico verrà fornita la puntuale indicazione dei righe dei modelli di dichiarazione da prendere a base per la determinazione del valore da assegnare alle diverse voci e variabili considerate ai fini dell'applicazione dei parametri.

L'accertamento basato sui parametri interessa i contribuenti con ricavi o compensi dichiarati di ammontare non superiore a 10 miliardi di lire, (pari a euro 5.164.568.99). A tal fine, per gli esercenti attività di impresa va fatto riferimento ai ricavi di cui all'art. 53 del Tuir, ad eccezione di quelli previsti dalla lett. c) dello stesso articolo.

Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e periodici anche su supporti audiovisivi magnetici e per i distributori di carburanti, i menzionati ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, mentre per coloro che effettuano cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.

Per i contribuenti in regime di contabilità ordinaria, l'accertamento in base ai parametri è possibile solo quando in sede di verifica sia rilevata l'inattendibilità della contabilità in base ai criteri stabiliti con il regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 570.

Si ricorda che i parametri non si applicano nei confronti dei contribuenti che esercitano attività per le quali non si è provveduto alla elaborazione degli stessi; tali attività sono indicate con il termine "esclusa" nelle tabelle degli indicatori allegate al D.P.C.M. 29 gennaio 1996. I parametri, inoltre, non trovano comunque applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste dall'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146 (vedere la voce "Studi di settore" nell'Appendice al FASCICOLO 3).

Non si applicano, altresì, ai contribuenti il cui reddito è determinato con criteri di tipo forfettario (comprese le persone fisiche di cui all'art. 3, comma 171, della L. 23 dicembre 1996, n. 662), a quelli che omettono di presentare la dichiarazione dei redditi o che la presentano incompleta e alle imprese in liquidazione o interessate da procedure concorsuali.

Ulteriori precisazioni relative all'applicazione dei parametri sono contenute nelle circolari ministeriali n. 117/E del 13 maggio 1996 e n. 140/E del 16 maggio 1997.

### ■ Perdite d'impresa in contabilità ordinaria

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 8, comma 1, del Tuir dall'art. 29 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, a decorrere dal periodo d'imposta 1995, il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'art. 79 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 8, le perdite derivanti dall'esercizio di attività commerciali

nonché quelle derivanti da partecipazioni in società in nome collettivo e in accomandita semplice, in contabilità ordinaria, possono essere compensate in ciascun periodo d'imposta con i redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni (sia in contabilità ordinaria che semplificata) e limitatamente all'importo che trova capienza in essi. L'eccedenza può essere portata in diminuzione dei redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni negli esercizi successivi ma non oltre il quinto.

La nuova disciplina delle perdite si applica, per effetto del comma 2 del citato art. 29 del D.L. n. 41, anche alle perdite dei periodi d'imposta precedenti, non oltre il quinto, non compensate, secondo i previgenti criteri, con il reddito complessivo.

La descritta compensazione delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria con i redditi d'impresa conseguiti dallo stesso soggetto si effettua, a scelta del contribuente, nel quadro RF o RG, e/o RH, e/o RD, in cui è stato conseguito un reddito d'impresa positivo.

Si fa presente che la compensazione con il reddito di impresa conseguito nel periodo di imposta dovrà essere effettuata preliminarmente con le perdite d'impresa in contabilità ordinaria conseguite nel medesimo periodo di imposta e, per la parte non compensata, con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria non compensate nei precedenti periodi d'imposta.

Le perdite d'impresa in contabilità ordinaria (comprese le eccedenze dei periodi d'imposta precedenti) non compensate nei quadri RF o RG, e/o RH e/o RD dovrà essere riportata nel "Prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno", contenuto nel quadro RS, secondo le istruzioni ivi previste.

In merito alle perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta, formatesi a decorrere dal 1997, vedi la successiva voce.

### ■ Perdite riportabili senza limiti di tempo

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Tuir, così come modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 358 del 1997, le perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta possono essere computate in diminuzione del reddito d'impresa dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo.

La norma di cui trattasi si applica alle perdite derivanti dall'esercizio di imprese in contabilità ordinaria formatesi a decorrere dal periodo d'imposta 1997.

### ■ Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti

L'art. 7, commi da 1 a 4, della L. n. 425 del 1996 ha introdotto l'obbligo di un prelievo pari al 20 per cento dei proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli similari effettuati da taluni soggetti a garanzia di finanzia-

menti concessi ad imprese residenti. Qualora il deposito sia effettuato presso soggetti non residenti e non vi sia l'intervento di un soggetto obbligato ad effettuare il prelievo alla fonte, il soggetto depositante è tenuto alla dichiarazione dei proventi ed al versamento del 20 per cento degli importi maturati nel periodo d'imposta. Detto obbligo non sussiste nel caso in cui il contribuente acquisisca dal depositario non residente, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, una certificazione - nella forma ritenuta giuridicamente autentica nel Paese di residenza del depositario stesso - attestante che il deposito non è finalizzato, direttamente o indirettamente, alla concessione di finanziamenti a imprese residenti, ivi comprese le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Tale documentazione deve essere conservata fino al 31 dicembre 2004 ed esibita o trasmessa su richiesta dell'Amministrazione finanziaria.

**■ Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva**

Con questa denominazione viene fatto riferimento ad una serie di redditi di capitale per i quali il legislatore ha disposto, in via di massima, l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo soggetto all'Irpef in quanto trattasi di redditi che, se conseguiti in Italia per il tramite di un soggetto al quale viene attribuita la veste di sostituto d'imposta, sarebbero stati assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

A decorrere dall'anno 1997 tali redditi vengono assoggettati al pagamento di un'imposta sostitutiva nella misura della ritenuta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 16 bis del Tuir introdotto dall'art. 21 della L. 27 dicembre 1997, n. 449).

Fra i redditi di fonte estera si devono quindi comprendere:

- a) gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e degli altri titoli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, nonché gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti, che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti;
- b) i proventi, divenuti esigibili entro il 30 giugno 1998, derivanti da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari effettuate nei confronti di non residenti;
- c) i proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri della UE, conformi alle direttive comunitarie, percepiti da persone fisiche senza applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento;
- d) i proventi derivanti dalle operazioni di fi-

nanziamento in valori mobiliari di cui all'art. 7 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla L. 6 marzo 1996, n. 110, corrisposti da soggetti non residenti, compresi i proventi derivanti da mutuo di titoli garantito divenuti esigibili a partire da 1° luglio 1998;

- e) i proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute, divenuti esigibili a partire dal 1° luglio 1998, sempreché corrisposti da soggetti non residenti;
- f) i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, costituiti presso soggetti non residenti, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di intermediari;
- g) gli interessi e gli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero;
- h) le plusvalenze, di cui all'art. 81, comma 1, lett. c-ter) del Tuir, realizzate entro il 30 giugno 1998, i cui corrispettivi sono stati percepiti nel periodo d'imposta, mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti da operazioni con soggetti non residenti;
- i) altri redditi di capitale di fonte estera che non concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente.

**■ Regime forfetario dei contribuenti minimi (art. 3, commi da 171 a 185, della L. 23 dicembre 1996, n. 662)**

L'art. 3, commi da 171 a 185, della L. n. 662 del 1996 ha introdotto, con effetto dal 1° gennaio 1997, un particolare regime di determinazione forfetaria del reddito d'impresa e di lavoro autonomo per i contribuenti cosiddetti "minimi".

Contribuenti minimi per il periodo d'imposta 1999 sono le persone fisiche esercenti attività d'impresa o arti e professioni per le quali nel 1998 sussistono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) hanno realizzato un volume d'affari, ragguagliato ad anno, non superiore a 20 milioni di lire. Per la determinazione del volume d'affari occorre fare riferimento ai criteri enunciati nell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e cioè all'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione nell'anno con esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi di cui all'ultimo comma dell'art. 36 del D.P.R. 633/72 (passaggi interni tra attività separate e passaggi di beni all'attività di commercio al minuto o per quelli da questa ad altre attività). Al volume d'affari vanno poi aggiunti i corrispettivi e compensi non rilevanti ai fini dell'Iva; Nel caso, poi, in cui il soggetto d'imposta

svolga più attività occorre considerare il volume d'affari complessivo relativo a tutte le attività esercitate ancorché gestite con contabilità separata o assoggettate, dalla normativa Iva, a regimi speciali;

- b) hanno utilizzato beni strumentali, anche non di proprietà, di costo complessivo, ragguagliato ad anno in caso di acquisizione o dismissione, al netto degli ammortamenti, non superiore a lire 20 milioni. Al riguardo occorre, inoltre, precisare che concorrono a formare il costo complessivo solo i beni strumentali acquistati a titolo oneroso. In ordine, poi, ai beni strumentali adibiti ad uso promiscuo, cioè utilizzati in parte per lo svolgimento dell'attività artistica o professionale e d'impresa ed in parte per esigenze personali o familiari, il limite concernente il costo complessivo di detti beni strumentali deve essere calcolato in misura pari al 50 per cento del loro costo;
- c) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
- d) hanno corrisposto a dipendenti e/o collaboratori stabili, quindi con esclusione di collaboratori occasionali, compensi complessivi, tenendo conto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiori al 70 per cento del volume d'affari realizzato nell'anno 1998 sempre nel rispetto del limite di 20 milioni di lire.

Sono escluse dal regime forfetario, le attività di cui agli articoli 34, 74 e 74-ter del D.P.R. n. 633/72, nonché le attività rientranti in altri regimi speciali per le quali resta ferma la relativa disciplina come, ad esempio, l'attività di agriturismo di cui alla L. 5 dicembre 1985, n. 730.

Il reddito dei contribuenti minimi è determinato forfetariamente, in relazione all'attività prevalentemente esercitata, sulla base delle seguenti percentuali di redditività applicate al volume d'affari, aumentato dei corrispettivi e dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'Iva nonché di quelli non concorrenti alla formazione del volume d'affari:

- imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 75 per cento
- imprese aventi per oggetto altre attività: 61 per cento
- esercenti arti e professioni: 78 per cento

Si precisa che l'art. 3, comma 181, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, disciplina il passaggio dal regime forfetario all'ordinario e viceversa, allo scopo di evitare salti o duplicazioni di imposta. A tal fine i corrispettivi e i compensi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno già concorso a formare il reddito imponibile non assumono rilevanza nella determinazione del reddito imponibile dei periodi successivi ancorché di competenza di tali periodi. Viceversa quelli che, ancorché di competenza del periodo soggetto alla disciplina forfetaria, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo, assumono rilevanza nei periodi successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario. Analogamente av-

viene nella ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello forfetario. In particolare, la base su cui applicare la percentuale di abbattimento, ai fini della determinazione del reddito, deve essere aumentata dei corrispettivi e dei compensi che non hanno concorso a formare il reddito imponibile di periodi di imposta precedenti. In altri termini, bisogna includere i corrispettivi ed i compensi che, pur avendo avuto la loro manifestazione contabile antecedentemente al 1° gennaio 1999, non erano compresi nelle dichiarazioni dei redditi presentate in applicazione dei corretti criteri, rispettivamente, di competenza e di cassa.

#### ■ Utili prodotti all'estero

Per utili prodotti all'estero e percepiti da residenti in Italia si intendono quelli distribuiti o comunque provenienti da società o enti residenti all'estero. Si precisa che, in presenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, allorché il prelievo fiscale sia stato effettuato nell'altro Stato contraente in misura eccedente l'aliquota prevista dal Trattato, la maggiore imposta subita (vale a dire la sola differenza tra il prelievo effettivamente subito e l'aliquota convenzionale) non può essere recuperata attraverso il credito di imposta per i redditi prodotti all'estero, bensì mediante un'apposita istanza di rimborso da presentare alle Autorità fiscali estere nei termini stabiliti dalla relativa legislazione.

Nella documentazione, da conservare a cura del contribuente, vanno specificati, in un'apposita distinta, oltre allo Stato o agli Stati esteri di produzione dei redditi, anche le relative imposte pagate all'estero in via definitiva.

#### ■ Versamenti

I versamenti relativi all'imposta sostitutiva sulle plusvalenze dichiarate nel quadro RT, ai proventi derivanti da depositi a garanzia, all'imposta sostitutiva sui redditi di capitale, nonché all'acconto sui redditi sottoposti a tassazione separata e non soggetti a ritenuta alla fonte, devono essere effettuati con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi.

##### 1. Proventi derivanti da depositi a garanzia

Il pagamento del 20 per cento dovuto sui proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti non percepiti per il tramite di banche e di altri intermediari finanziari deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il codice tributo "1246 - proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti - art. 7, commi 1 e 2, D.L. n. 323/1996".

##### 2. Redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti si applica la ritenuta a titolo d'imposta

L'art. 16 bis del Tuir, come introdotto dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449, dispone il versamento di un'imposta sostitutiva con la stessa aliquota delle ritenute a titolo d'imposta. Detta imposta sostitutiva deve essere versata utilizzando il codice tributo "1242 - imposta sostitutiva sui redditi di fonte estera".

##### 3. Interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari

Per gli interessi, i premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, non assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al

D.lgs. 1° aprile 1996, n. 239, l'obbligo deve essere assolto mediante versamento utilizzando il codice tributo "1240 - imposta sostitutiva su interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 4, comma 2, del D.lgs. 239/96".

Il medesimo codice tributo 1240 deve essere utilizzato per il versamento delle imposte dovute sui redditi di capitale derivanti dalle operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute estere, divenuti esigibili dal 1° gennaio al 18 agosto 1999, sui quali non è stata applicata - in tutto o in parte - la ritenuta a titolo d'imposta (art. 2, comma 4, del D.lgs. 21 luglio 1999, n. 259).

##### 4. Versamento di acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata

Il pagamento deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il codice tributo "4200 - Acconto delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata - articolo 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669".

##### 5. Imposta sostitutiva sulle plusvalenze dichiarate nel quadro RT

Ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva delle plusvalenze dichiarate nel quadro RT devono essere utilizzati i seguenti codici tributo:

- il codice tributo 1100, per le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. c, del Tuir;
- il codice tributo 1101, per le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. da c-bis a c-quinquies, del Tuir;
- il codice tributo 4006, per le plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998, indicate nella sezione I del quadro RT.

ELENCO DEI PAESI ESTERI

ABU DHABI .....	238	COSTA D'AVORIO .....	146	LIBANO .....	095	RWANDA.....	151
AFGHANISTAN .....	002	COSTARICA.....	019	LIBERIA.....	044	SAHARA OCCIDENTALE .....	166
AJMAN.....	239	CROAZIA.....	261	LIBIA.....	045	SAINT LUCIA .....	199
ALBANIA.....	087	CUBA.....	020	LIECHTENSTEIN .....	090	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE .....	222
ALGERIA.....	003	DANIMARCA.....	021	LITUANIA.....	259	SALOMONE, ISOLE .....	191
AMERICAN SAMOA.....	148	DOMINICA.....	192	LUSSEMBURGO .....	092	SALVADOR.....	064
ANDORRA.....	004	DOMINICANA, REPUBBLICA.....	063	MACAO.....	059	SAMOA.....	131
ANGOLA.....	133	DUBAI.....	240	MACEDONIA.....	278	SAN MARINO.....	037
ANGUILLA.....	209	EAST TINOR.....	287	MADAGASCAR.....	104	SANT'ELENA.....	254
ANTIGUA E BARBUDA.....	197	ECUADOR.....	024	MADEIRA.....	235	SAO TOME E PRINCIPE.....	187
ANTILLE OLANDESI.....	251	EGITTO.....	023	MALAWI.....	056	SENEGAL.....	152
ARABIA SAUDITA.....	005	ERITREA.....	277	MALAYSIA.....	106	SEYCHELLES.....	189
ARGENTINA.....	006	ESTONIA.....	257	MALDIVE.....	127	SHARJAH.....	243
ARMENIA.....	266	ETIOPIA.....	026	MAI.....	149	SIERRA LEONE.....	153
ARUBA.....	212	FALKLAND.....	190	MALTA.....	105	SINGAPORE.....	147
ASCENSION.....	227	FAR OER, ISOLE.....	204	MAN, ISOLA.....	203	SIRIA.....	065
AUSTRALIA.....	007	FIJI, ISOLE.....	161	MARIANNE ISOLE, SETTENTRIONALI.....	219	SLOVACCA, REPUBBLICA.....	276
AUSTRIA.....	008	FIIPPINE.....	027	MAROCCO.....	107	SLOVENIA.....	260
AZERBAIGIAN.....	268	FINLANDIA.....	028	MARSHALL, ISOLE.....	217	SOMALIA.....	066
AZZORRE, ISOLE.....	234	FRANCIA.....	029	MARTINICA.....	213	SOUTH GEORGI.....	283
BAHAMA.....	160	FUJJAYRAH.....	241	MAURITANIA.....	141	SPAGNA.....	067
BAHREIN.....	169	GABON.....	157	MAURIZIO, ISOLA.....	128	SRI LANKA.....	085
BANGLADESH.....	130	GAMBIA.....	164	MAYOTTE.....	226	ST KITTS E NEVIS.....	195
BARBADOS.....	118	GEORGIA.....	267	MELILLA.....	231	ST PIERRE E MIGUELON.....	248
BELGIO.....	009	GERMANIA.....	094	MESSICO.....	046	ST VINCENT E GRENADINE.....	196
BELIZE.....	198	GHANA.....	112	MICRONESIA, STATI FEDERATI.....	215	STATI UNITI D'AMERICA.....	069
BENIN.....	158	GIAMAICA.....	082	MIDWAY, ISLANDS.....	177	SUDAFRICANA REPUBBLICA.....	078
BERMUDA.....	207	GIAPPONE.....	088	MOLDAVIA.....	265	SUDAN.....	070
BHUTAN.....	097	GIBILTERRA.....	102	MONGOLIA.....	110	SURINAME.....	124
BIELORUSSIA.....	264	GIBUTI.....	113	MONTSERRAT.....	208	SVALBARD E JAN NAYEN ISLANDS.....	286
BOLIVIA.....	010	GIORDANIA.....	122	MOZAMBICO.....	134	SVEZIA.....	068
BOSNIA ERZEGOVINA.....	274	GOUGH.....	228	MYANMAR.....	083	SVIZZERA.....	071
BOTSWANA.....	098	GRECIA.....	032	NAMIBIA.....	206	SWAZILAND.....	138
BOUVET.....	280	GRENADA.....	156	NAURU.....	109	TAGIKISTAN.....	272
BRASILE.....	011	GROENLANDIA.....	200	NEPAL.....	115	TAIWAN.....	022
BRUNEI.....	125	GUADALUPA.....	214	NICARAGUA.....	047	TANZANIA.....	057
BULGARIA.....	012	GUAM.....	154	NIGER.....	150	TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO.....	180
BURKINA FASO.....	142	GUATEMALA.....	033	NIGERIA.....	117	TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE.....	183
BURUNDI.....	025	GUAYANA FRANCESE.....	123	NIJUE.....	205	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO.....	245
CAMERUN.....	119	GUERNSEY.....	201	NORFOLK ISLAND.....	285	THAILANDIA.....	072
CAMPIONE D'ITALIA.....	139	GUINEA.....	137	NORVEGIA.....	048	TOGO.....	155
CANADA.....	013	GUINEA BISSAU.....	185	NUOVA CALEDONIA.....	253	TOKELAU.....	236
CANARIE, ISOLE.....	100	GUINEA EQUATORIALE.....	167	NUOVA ZELANDA.....	049	TONGA.....	162
CAPO VERDE.....	188	GUYANA.....	159	OLANDA.....	050	TRINIDAD E TOBAGO.....	120
CAROLINE, ISOLE.....	256	HAITI.....	034	OMAN.....	163	TRISTAN DA CUNHA.....	229
CAYMAN ISLANDS.....	211	HEARD E MC DONALD ISLANDS.....	284	PAKISTAN.....	036	TUNISIA.....	075
CECA, REPUBBLICA.....	275	HONDURAS.....	035	PALAU, REPUBBLICA.....	216	TURCHIA.....	076
CENTROAFRICANA, REPUBBLICA.....	143	HONG KONG.....	103	PANAMA.....	051	TURKMENISTAN.....	273
CEUTA.....	246	INDIA.....	114	PANAMA - ZONA DEL CANALE.....	250	TURKS E CAICOS.....	210
CHAFARINAS.....	230	INDONESIA.....	129	PAPUA NUOVA GUINEA.....	186	TUVALU.....	193
CHAGOS, ISOLE.....	255	IRAN.....	039	PARAGUAY.....	052	UCRAINA.....	263
CHRISTMAS.....	282	IRAQ.....	038	PENON DE ALHUCEMAS.....	232	UGANDA.....	132
CIAD.....	144	IRLANDA.....	040	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA.....	233	UMM AL QAIWAIN.....	244
CILE.....	015	ISLANDA.....	041	PERÙ.....	053	UNGHERIA.....	077
CINA, REPUBBLICA POPOLARE.....	016	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO.....	252	PITCAIRN.....	175	URUGUAY.....	080
CIPRO.....	101	ISRAELE.....	182	POLINESIA FRANCESE.....	225	UZBEKISTAN.....	271
CITTÀ DEL VATICANO.....	093	JERSEY.....	202	POLONIA.....	054	VANUATU.....	121
CLIPPERTON.....	223	JUGOSLAVIA.....	043	PORTOGALLO.....	055	VENEZUELA.....	081
COCOS (KEELING) ISLANDS.....	281	KAMPUCHEA.....	135	PORTORICO.....	220	VERGINI AMERICANE, ISOLE.....	221
COLOMBIA.....	017	KAZAKISTAN.....	269	PRINCIPATO DI MONACO.....	091	VERGINI BRITANNICHE, ISOLE.....	249
COMORE, ISOLE.....	176	KENYA.....	116	QATAR.....	168	VIETNAM.....	062
CONGO.....	145	KIRGHIZISTAN.....	270	RAS EL KHAIMAH.....	242	WAKE, ISLAND.....	178
CONGO, REPUBBLICA DEMOCRATICA.....	018	KIRIBATI.....	194	REGNO UNITO.....	031	WALLIS E FUTUNA.....	218
COOK, ISOLE.....	237	KUWAIT.....	126	ROMANIA.....	061	YEMEN.....	042
COREA DEL NORD.....	074	LAOS.....	136	RUSSIA.....	262	ZAMBIA.....	058
COREA DEL SUD.....	084	LESOTHO.....	089			ZIMBABWE.....	073
		LETONIA.....	258				

TABELLA CODICI OPERAZIONI CON L'ESTERO

OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI	segue OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI	segue OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI
<b>A - ACQUISTO DI MERCE NON IMPORTATA</b> ..... A001	• liquidazione per differenza su altre operazioni a termine..... 6811	• invio di tecnici ed esperti..... 1109
<b>B - VENDITE</b>	• altre liquidazioni per differenza ..... 6812	• studi tecnici ed engineering ..... 1111
• vendita di merce "allo stato estero" ..... B001	• altri depositi e cauzioni su contratti a termine ..... 6804	• altri regolamenti tecnologia ..... 1112
• vendita di merce che non viene esportata ..... B002	<b>N - SERVIZI AZIENDALI</b>	<b>T - TRANSAZIONI GOVERNATIVE</b>
• vendita diretta a turisti non residenti ..... B003	• ricerche di mercato ..... 6679	• contributi ad organismi internazionali..... 6620
<b>C - IMPORTAZIONE TEMPORANEA CON REGOLAMENTO</b> ..... C001	• servizi di consulenza fiscali e contabili..... 6680	• spese effettuate in relazione all'intervento di aiuto a P.V.S. .... 6617
<b>D - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE DEFINITIVA</b>	• servizi legali ..... 6681	• spese per consolati, ambasciate, etc ..... 6618
• "a fermo"..... D001	• servizi pubblicitari..... 6682	• altre transazioni governative ..... 6619
• "in conto commissione"..... D002	• servizi ricerca e sviluppo..... 6683	<b>U - TRASPORTI</b>
• "in conto deposito"..... D003	• spese per rappresentanza ..... 6684	• biglietti aerei ..... 0204
• annullamento di contratto..... D004	• altri servizi aziendali..... 6685	• biglietti marittimi ..... 0202
• counter trade (forniture di merci/servizi compensate per contratto) D005	<b>O - SERVIZI CULTURALI</b>	• biglietti terrestri..... 0212
• donazione, eredità, legati ..... D006	• opere letterarie (diritti d'autore)..... 1202	• bunkeraggi e provviste di bordo ..... 0218
• investimento con apporto di merce ..... D007	• opere musicali (diritti d'autore) ..... 1201	• noli e noleggi aerei ..... 0203
• permuta (scambio di merci con merci e/o servizi)..... D008	• altri diritti d'autore..... 1203	• noli e noleggi marittimi ..... 0201
• prestiti d'uso ..... D009	• sfruttamento cinematografico..... 1300	• noli e noleggi terrestri..... 0205
• restituzione o sostituzione..... D010	• sfruttamento televisivo ..... 1301	• noli e noleggi vari ..... 0207
<b>E - LAVORAZIONE PER CONTO RESIDENTI/NON RESIDENTI</b> ..... E001	• spese di produzione cinematografica..... 1303	• servizi di assistenza e spese varie..... 0219
<b>F - LEASING</b> ..... F001	• spese di produzione televisiva ..... 1304	• trasporti aerei ..... 0213
<b>G - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA O DEFINITIVA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)</b>	• diritti d'immagine ..... 1305	• trasporti altri ..... 0214
• esecuzione lavori in Italia o all'estero..... G001	• altri servizi culturali..... 1306	• trasporti ferroviari ..... 0215
• manifestazione pubblicitaria/propaganda ..... G002	<b>P - SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE</b>	• trasporti marittimi ..... 0216
• partecipazione a mostre, gare, fiere ..... G003	• compensi di mediazione..... 6632	• trasporti stradali ..... 0217
<b>H - IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE TEMPORANEA (RIESPORTAZIONE/REIMPORTAZIONE DEFINITIVA)</b>	• compensi per contratti agenzia ..... 6633	<b>V - VIAGGI ALL'ESTERO</b>
• "traffico internazionale" in genere..... H001	• compensi per contratti di commissione ..... 6634	• buoni benzina turistici..... 0318
• noleggio..... H002	• compensi vari ..... 6631	• trasferimenti di banconote italiane ..... 0302
• per tentare la vendita ..... H003	<b>Q - SERVIZI INFORMATICI</b>	• regolamenti tra enti emittenti carte di credito ..... 0319
<b>OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI</b>	• manutenzione e riparazione computers ..... 1113	• viaggi per affari..... 0304
<b>I - ASSICURAZIONI</b>	• servizi di data processing e data base ..... 1114	• viaggi per cura..... 0305
• premi lordi su assicurazioni vita ..... 6671	• servizi vari informatici..... 1115	• viaggi per studio ..... 0306
• premi lordi su altre assicurazioni/riassicurazioni ..... 6672	<b>R - SERVIZI VARI</b>	• viaggi per turismo ..... 0303
• risarcimenti su altre assicurazioni/riassicurazioni ..... 6674	• assegni effetti altri valori cambiari non onorati ..... 6686	• storno viaggi affari..... 0314
• risarcimenti su assicurazioni vita..... 6673	• canoni o fitti ..... 6630	• storno viaggi per cura ..... 0315
• indennizzi SACE ..... 6675	• contributi previdenziali..... 6605	• storno viaggi per studio ..... 0316
<b>J - COMUNICAZIONI</b>	• depositi cauzionali..... 6660	• storno viaggi per turismo..... 0313
• servizi di telecomunicazioni ..... 6676	• escussione fidejussioni - operazioni correnti mercantili ..... 6666	• altri servizi turistici..... 0312
• servizi postali ..... 6677	• escussione fidejussioni - operazioni correnti non mercantili ..... 6667	• storno di altri servizi turistici ..... 0317
• servizi vari di comunicazioni ..... 6678	• escussione fidejussioni - operazioni finanziarie ..... 6668	<b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b>
<b>K - INTERESSI ED UTILI</b>	• espatrio o rimpatrio definitivo ..... 6624	<b>W - INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI E RELATIVI REDDITI</b>
• interessi su operazioni correnti mercantili ..... 0513	• imposte o tasse ..... 6636	• investimenti in azioni ..... 0721
• interessi su operazioni correnti non mercantili ..... 0514	• indennizzi, penali, risarcimento danni ..... 6638	• investimenti in altri valori mobiliari..... 0722
• redditi su valori mobiliari ..... 0515	• ingaggio e premi a sportivi ..... 6661	• partecipazioni non rappresentate da titoli ..... 0723
• redditi su partecipazioni ..... 0516	• operazioni di transito ..... 6612	• beni e diritti immobiliari ..... 0724
• altri redditi ..... 0517	• parcelle professionali ..... 6687	• altri investimenti ..... 0725
• interessi su prestiti ..... 0512	• pensioni..... 6601	• disinvestimenti di azioni ..... 0727
<b>L - LAVORI</b>	• perdite di esercizio ..... 6690	• disinvestimenti di altri valori mobiliari ..... 0728
• grandi lavori ed impianti ..... 0108	• recupero crediti ..... 6688	• disinvestimenti di partecipazioni non rappresentate da titoli ..... 0729
• lavori di costruzione e riparazione..... 0107	• ricerche petrolifere ..... 6629	• disinvestimenti di beni e diritti immobiliari ..... 0730
• altri lavori..... 0109	• rimborso spese ..... 6606	• altri disinvestimenti ..... 0731
<b>M - REGOLAMENTI CONNESSI A STRUMENTI FINANZIARI</b>	• rimesse emigrati/immigrati ..... 6689	• redditi su valori mobiliari..... 0515
• margini su futures di merci ..... 6800	• salari e stipendi..... 6602	• redditi su partecipazioni ..... 0516
• margini su futures di titoli ..... 6801	• saldi operazioni di compensazione ..... 6647	• altri redditi ..... 0517
• margini su futures di indici azionari..... 6802	• scioglimento di contratto, pagamenti indebiti ..... 6691	<b>X - PRESTITI</b>
• margini su altri futures..... 6803	• storni - operazioni correnti mercantili ..... 0801	• erogazione di prestiti ..... 0726
• margini iniziali su futures trattati sul mercato regolamentato italiano..... 0750	• storni - operazioni correnti non mercantili ..... 0802	• ammortamento di prestiti ..... 0732
• margini iniziali su futures trattati sui mercati esteri..... 0751	• storni - operazioni finanziarie ..... 0803	• interessi su prestiti ..... 0512
• premi per opzioni su titoli (investimenti) ..... 6805	• successioni e donazioni ..... 6693	<b>Y - CONTI CORRENTI, DEPOSITI ED ALTRE DISPONIBILITÀ E RELATIVI UTILI</b> ..... 0733
• premi per opzioni su valuta (investimenti) ..... 6806	• sussidi e regalie ..... 6635	<b>OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI, CORRENTI NON MERCANTILI E FINANZIARIE NON CLASSIFICABILI TRA LE PRECEDENTI</b>
• premi per opzioni su altri (investimenti) ..... 6807	• trasferimenti a seguito di provvedimenti giurisdizionali ..... 6692	<b>Z - ALTRE OPERAZIONI</b>
• premi per opzioni su valuta (disinvestimenti) ..... 6821	• servizi non classificati ..... 6650	• Altre operazioni correnti mercantili..... Z001
• premi per opzioni su altri (disinvestimenti) ..... 6822	<b>S - TECNOLOGIA</b>	• Altre operazioni correnti non mercantili ..... Z002
• premi su altre operazioni finanziarie ..... 6808	• brevetti..... 1100	• Altre operazioni finanziarie..... Z003
• liquidazione differenza su opzioni ..... 6809	• disegni..... 1105	
• liquidazione differenza su futures..... 6810	• invenzioni ..... 1106	
	• know-how ..... 1102	
	• licenze su brevetti..... 1101	
	• licenze su know-how ..... 1103	
	• marchi di fabbrica ..... 1104	
	• software ..... 1107	
	• assistenza tecnica connessa ..... 1108	
	• formazione del personale..... 1110	